

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 125

Euro 2,46

Anno 39

25 settembre 2008

N. 164

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre
2008, n. 1406

**L.R. 24/2000. Modifiche ed integrazioni a delibera
2111/2007 recante disposizioni applicative concer-
nenti le organizzazioni di produttori**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 1406

L.R. 24/2000. Modifiche ed integrazioni a delibera 2111/2007 recante disposizioni applicative concernenti le organizzazioni di produttori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari", modificata con L.R. n. 14 del 9 maggio 2001;

visti, altresì:

- il DLgs 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il DM 85/TRAV del 12 febbraio 2007, attuativo del predetto decreto legislativo;

richiamate le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 2111 del 20 dicembre 2007, recante "L.R. 24/00 e successive modificazioni 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari'. Disposizioni applicative concernenti le Organizzazioni di Produttori";
 - n. 342 del 17 marzo 2008, recante "L.R. 24/00. Modalità operative per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P. e disposizioni in ordine ad adeguamento tabelle settore/prodotti di iscrizione in elenco regionale", con la quale fra l'altro sono stati disciplinati gli aspetti informatici della gestione dell'elenco delle O.P. e dei relativi soci, prevedendo che le stesse O.P. utilizzino a tal fine procedure informatiche appositamente predisposte e rese disponibili dalla Direzione generale Agricoltura;
- rilevato:
- che in sede di prima applicazione delle predette deliberazioni è emersa l'esigenza di fornire alle O.P., attraverso un'adeguata integrazione alla citata deliberazione 2111/07, chiarimenti interpretativi su diversi e significativi aspetti;
 - che, in particolare, con tale deliberazione sono state introdotte nuove prescrizioni circa le forme di utilizzo del personale coinvolto nelle attività finanziate dalla citata L.R. 24/00, anche in relazione alla necessità del rispetto della normativa nazionale vigente in materia di occupazione e mercato del lavoro;
 - che la corretta applicazione di tale normativa, della quale alcuni aspetti trovano applicazione a partire dal 2008, richiede chiarimenti in ordine alle diverse tipologie e forme di lavoro (subordinato, parasubordinato e altre tipologie), al ricorso a collaborazioni professionali esterne ed alla rendicontazione delle relative spese;
 - che appare inoltre opportuno - in funzione degli obiettivi complessivamente perseguiti dalla L.R. 24/00 e del ruolo che le O.P. sono chiamate a svolgere - limitare il ricorso a collaborazioni esterne per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-economica, che in quanto strategica per l'O.P. presuppone apposita strutturazione ed adeguata continuità difficilmente rinvenibili in un eccessivo ricorso a tale tipologia di rapporto;

ritenuto pertanto di stabilire che l'importo per prestazioni di servizio e/o libero professionali inerenti la categoria di attività "Attività di assistenza tecnico-economica" non possa superare il 60% delle spese ammissibili per anno di attività relative a tale categoria;

considerato altresì che è emersa la necessità di ulteriori

chiarimenti interpretativi, integrazioni e modifiche alle disposizioni operative attualmente vigenti in ordine:

- all'ammissibilità/inammissibilità, nell'ambito dei documenti di programmazione triennale/annuale, di talune tipologie di spese ed ai riflessi sulla documentazione da presentare, in sede preventiva e consuntiva, allo scopo di rendere lineare la gestione di talune azioni e trasparente la rendicontazione delle relative spese;
- alla presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori nella compagine sociale delle O.P. e alla necessità che lo statuto e/o i regolamenti interni disciplinino tale situazione per garantire ai soci produttori l'effettivo controllo sulle decisioni dell'O.P.;
- agli effetti sui documenti di programmazione triennale/annuale della possibile fusione tra O.P., in funzione della necessaria riparametrizzazione della spesa ammissibile;
- alle modifiche di procedure e documentali conseguenti alla effettiva utilizzazione da parte dell'O.P. del programma informatico, predisposto dalla Regione, di cui alla citata deliberazione 342/08;
- all'introduzione di alcune significative modifiche nella documentazione da produrre in sede di rendicontazione (esempio: elenco delle aziende beneficiarie dei servizi forniti per ciascuna azione realizzata), necessarie per l'acquisizione di elementi di informazione più approfonditi ed omogenei, l'effettuazione da parte della Regione di efficaci controlli amministrativi - anche incrociati con altre linee di finanziamento - e tecnici in itinere tesi a verificare la corretta traduzione operativa dei contenuti del programma finanziato;

atteso che i chiarimenti interpretativi oggetto del presente atto comportano integrazioni e modifiche che coinvolgono molteplici passaggi del testo dell'allegato alla deliberazione 2111/07;

ritenuto pertanto opportuno riapprovare integralmente i criteri applicativi della L.R. 24/00, nella formulazione allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo contestualmente:

- che il limite del 60% delle spese per prestazioni di servizi e/o prestazioni libero professionali inerenti la categoria "Attività di assistenza tecnico-economica" rispetto al totale delle spese ammissibili per l'intera categoria di attività per ciascun anno, si applichi alle domande di contributo riferite all'annualità 2009 e seguenti, ferma restando la facoltà delle O.P. di apportare le eventuali variazioni al documento di programmazione triennale già presentato alla Regione;
- che, in relazione alla natura meramente chiarificatrice di tutte le modifiche introdotte con la presente deliberazione, tali modifiche trovino applicazione a partire dall'attività 2008;
- che, relativamente alle domande di contributo annuale 2008, le modifiche introdotte con il presente atto non comportino presentazione da parte delle O.P. di adeguamenti alle domande medesime, fermo restando che il Servizio competente potrà richiedere, in sede di istruttoria, gli eventuali chiarimenti necessari;
- che eccezionalmente per l'anno 2008 i termini previsti ai punti 11.a (presentazione dei documenti di programmazione triennale) e 11.b (variazioni ai documenti di programmazione triennale) dell'allegato alla presente deliberazione siano prorogati al 15/10/2008;

ritenuto infine di demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni le modifiche ed integrazioni alla modulistica nonché l'eventuale proroga alle scadenze disciplinate con il presente atto deliberativo;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche", e successive modifiche;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso sul presente atto dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/03;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di riapprovare integralmente – in considerazione del fatto che i chiarimenti interpretativi oggetto della presente deliberazione comportano integrazioni e modifiche su molteplici passaggi del testo dell'allegato alla deliberazione 2111/07 – i criteri applicativi della L.R. 24/00 nella formulazione allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire contestualmente:

a) che il limite del 60% delle spese per prestazioni di servizi e/o prestazioni libero professionali inerenti la categoria "Attività di assistenza tecnico-economica" rispetto al totale delle spese ammissibili, per tale categoria di attività per ciascun anno, si applichi alle domande di contributo riferite

all'annualità 2009 e seguenti, ferma restando la facoltà delle O.P. di apportare le eventuali variazioni al documento di programmazione triennale già presentato alla Regione;

b) che, in relazione alla natura meramente chiarificatrice delle modifiche introdotte con la presente deliberazione, tali modifiche trovino applicazione a partire dall'attività 2008;

c) che, relativamente alle domande di contributo annuale 2008, le modifiche introdotte con il presente atto non comportino presentazione da parte delle O.P. di adeguamenti alle domande medesime, fermo restando che il Servizio competente potrà richiedere, in sede di istruttoria, gli eventuali chiarimenti necessari;

d) che, eccezionalmente per l'anno 2008, i termini previsti ai punti 11.a (presentazione dei documenti di programmazione triennale) e 11.b (variazioni ai documenti di programmazione triennale) dell'allegato approvato con la presente deliberazione, siano prorogati al 15/10/2008;

4) di demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni le eventuali modifiche ed integrazioni alla modulistica nonché l'eventuale proroga alle scadenze disciplinate con il presente atto deliberativo;

5) di disporre che il presente atto venga integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24
“DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI”**

(Il carattere sottolineato evidenzia le modifiche al testo della delibera n.2111/2007)

INDICE

Capitolo 1	Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori
Capitolo 2	Scopo delle O.P.
Capitolo 3	O.P. con soci in più Regioni
Capitolo 4	Requisiti per il riconoscimento
4.a	Soci produttori
4.b	Produzione commercializzata
4.c	Modalità di commercializzazione dell'O.P.
4.d	Vincoli del produttore
4.e	Deroghe
4.f	Statuto e regolamenti interni dell'O.P.
4.g	Registro di carico e scarico
4.h	Redazione del bilancio
4.i	Soci indiretti
Capitolo 5	Elenco Regionale
5.a	Programma informatico per la gestione dell'Elenco e archivio soci
Capitolo 6	Albo Nazionale
Capitolo 7	Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale
7.a	Istruttoria e iscrizione nell'Elenco regionale
7.b	Verifiche per l'iscrizione di O.P. con soci in più regioni
7.c	Estensione dell'iscrizione da parte di O.P. già iscritte
7.d	Aggiornamenti
Capitolo 8	Controlli per mantenimento iscrizione nell'Elenco regionale
8.a	Procedure di controllo
Capitolo 9	Sanzioni

Capitolo 10 Contributi per le O.P.

- 10.a Ampliamento significativo delle attività
- 10.b Ulteriore programma
- 10.c Spese ammissibili
- 10.d Limiti di spesa per le attività I e II
- 10.e Documentazione delle spese

Capitolo 11 Richiesta dei contributi di cui all'attività I e II

- 11.a Documento di programmazione triennale
- 11.b Variazioni al documento di programmazione triennale
- 11.c Pluralità di linee di finanziamento
- 11.d Domanda di contributo annuale
- 11.e Richiesta di liquidazione del contributo
- 11.f Variazioni di spesa
- 11.g Acconto e liquidazione dei contributi
- 11.h Rinuncia al contributo

Capitolo 12 Richiesta dei contributi di cui all'attività III (spese aumenti annui di fatturato)

- 12.a Domanda preventiva di contributo
- 12.b Domanda consuntiva di liquidazione del contributo
- 12.c Controlli sull'attività III

Capitolo 13 Costi del personale, delle consulenze e delle prestazioni di servizi (di cui alle categorie di attività I e II)

- 13.a Costi del personale dipendente, distaccato e atipico
- 13.b Costi delle prestazioni di servizio e delle prestazioni libero professionali

Capitolo 13 bis Costi del personale e delle consulenze (di cui alla categoria di attività III)

- 13 bis.a Costi del personale dipendente, distaccato e atipico
- 13 bis.b Costi delle prestazioni di servizio e delle prestazioni libero professionali

Capitolo 14 Controlli sull'attività I e II

- 14.a Esito controllo
- 14.b Revoca del contributo

Capitolo 15 Fusione e incorporazione

- 15.a Effetti della fusione/incorporazione sui programmi in corso

1 Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

Ai sensi della L.R. 24/2000 e successive modificazioni, del D.Lgs. 102/2005 e D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, la Regione può riconoscere le Organizzazioni di Produttori (in seguito per brevità indicate come O.P.) che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti più oltre specificati.

Ai fini del riconoscimento le O.P. devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il riconoscimento viene concesso per singolo settore agro-alimentare come indicato nell'Allegato 1 alle presenti disposizioni applicative, salvo l'espressa richiesta dell'O.P. affinché il riconoscimento sia limitato ad uno o più singoli prodotti.

Le O.P. riconosciute per un intero settore possono essere definite “a carattere universale”, mentre quelle riconosciute solo per uno o più prodotti possono essere definite “a carattere specializzato”.

Le società che svolgono anche altre attività possono costituire al loro interno una o più sezioni O.P. per ciascun settore/prodotto di interesse, inserendo specifiche previsioni negli statuti; in tal caso i requisiti, i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.

Nel caso un'O.P. chieda il riconoscimento per più settori essa deve costituire, per ognuno di essi, un'apposita sezione O.P.

Ogni sezione O.P. è oggetto di specifico riconoscimento.

Nel caso di riconoscimento per le produzioni biologiche è necessario che l'O.P. specifichi i settori/prodotti per i quali intende operare e fornisca gli elenchi dei soci con l'indicazione del prodotto/i per cui aderiscono, per consentire la verifica di possibili doppie adesioni con altre O.P.. Il riconoscimento è unico per il "settore prodotti biologici certificati"; da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, regolamentati da specifica normativa.

2 Scopo delle O.P.

Le O.P. hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei soci produttori ed in particolare:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti, dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui sopra, le organizzazioni di produttori possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate dalla legislazione vigente.

3 O.P. con soci in più Regioni

In caso di O.P. con soci in più regioni, definite anche "O.P. interregionali", la Regione competente ai fini del riconoscimento nonché dei controlli per il mantenimento dei requisiti (di seguito denominata Regione di riferimento) è quella nel cui territorio l'O.P. ha realizzato il maggior volume della produzione. La Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini del riconoscimento delle O.P. con soci in più regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle regioni in cui l'O.P. intende svolgere la propria attività e il fatturato complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori.

Ai fini del riconoscimento è l'O.P. stessa che deve indicare, nella domanda, in quali regioni intende svolgere la propria attività.

Ai fini del riconoscimento i parametri minimi validi (numero soci e produzione commercializzata) sono, ai sensi del D.Lgs. 102/05 e del relativo D.M. applicativo, quelli della Regione di riferimento.

Le O.P. già riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna possono, dietro apposita richiesta, ottenere l'estensione del riconoscimento nelle altre regioni in cui intendono svolgere la propria attività come previsto al successivo punto 7.c .

La concessione di eventuali contributi regionali sarà comunque riferita e parametrata al prodotto fatturato annualmente dall'O.P. relativo esclusivamente al prodotto consegnato dai soci conferenti con aziende agricole ubicate in regione. A tal fine le O.P., che abbiano anche soci fuori Regione, devono garantire la registrazione di dati certi sul prodotto fatturato che consentano la suddivisione per Regione.

4 Requisiti per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve associare un numero minimo di produttori e rappresentare un valore minimo di produzione commercializzata (VPC, inteso come fatturato diretto dell'O.P. al netto dell'IVA), conferita dai soci, non inferiore a quelli indicati nell'Allegato 1 (come meglio precisato al punto 4.b).

Solo nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per il settore Olivicolo o per il settore Piante da Fibra e da Cellulosa deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata non inferiore al 3% della produzione regionale, calcolata come media dei tre anni precedenti.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di applicare il medesimo criterio (3% della produzione regionale) anche per altri settori/prodotti a carattere marginale o innovativo.

I valori indicativi della produzione regionale, nei casi in cui utilizzati, sono desunti dalla media degli ultimi tre anni sulla base delle fonti statistiche disponibili (es. dati ISTAT, AUSL, AGEA/AGREA, "Rapporto annuale sul sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna", ecc.).

Nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per vini di qualità prodotti in regioni determinate, la soglia minima per il riconoscimento è il 20% del totale del volume di prodotto rivendicato ed il 20% dei produttori della zona classificata VQPRD.

Nel caso di O.P. biologiche il valore del fatturato si riferisce al solo prodotto certificato, conferito dai soci aderenti all'O.P./sezione O.P.

Per le O.P. che intendono richiedere il riconoscimento per il settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo anno precedente la richiesta di riconoscimento; nel caso il fatturato derivi dalla vendita di prodotti non compresi nella lettera a) dell'art.1 del D.Lgs. 102/05, per effetto di processi di trasformazione delle matrici agricole in prodotti finali destinati alla produzione di energia, il valore considerato sarà quello del prodotto agricolo liquidato ai soci.

4.a Soci produttori

Per “soci produttori” si intendono tutti i soci produttori agricoli singoli e/o associati che aderiscono all'O.P.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi si considerano i soci produttori che aderiscono direttamente all'O.P. (soci diretti) e i soci produttori che aderiscono ad una società socia dell'O.P. (soci indiretti).

I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.

Ogni socio può aderire ad una sola O.P. per un intero settore o anche per uno o più singoli prodotti; ne consegue che i soci che aderiscono ad O.P. riconosciute per interi settori o per più prodotti, possono aderire anche per singolo prodotto: in tal caso il socio deve fare richiesta scritta all'O.P. precisando il/i prodotto/i di adesione e impegno. Tali informazioni devono essere registrate, a cura dell'O.P., nell'archivio dei propri soci gestito attraverso l'apposito programma informatico di cui al punto 5.a.

In assenza di specifica comunicazione il socio è vincolato per tutto il settore di riconoscimento.

I soci delle O.P. del settore biologico devono specificare i prodotti di adesione.

Non possono aderire ad una O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.

In presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. e non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'O.P. stessa.

4.b Produzione commercializzata

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata (VPC), conferita dai soci produttori, non inferiore al valore minimo indicato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni (salva l'applicazione del criteri del 3% e 20% della produzione regionale come sopra indicato al punto 4).

In particolare per volume della produzione commercializzata (VPC) si intende, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, il fatturato diretto relativo all'intero

settore o al/ai prodotto/i oggetto di riconoscimento, limitatamente al prodotto conferito dai soci produttori appartenenti all'O.P./Sezione O.P., al netto dell'IVA.

Ai fini del riconoscimento la produzione commercializzata è rappresentata:

- nel caso di società già esistenti da almeno tre anni, dalla media del fatturato della costituenda O.P, realizzato nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili;
- in caso di società costituita/attiva da meno di tre anni, dalla media del fatturato realizzato dai soci (e desunto dalla loro documentazione) nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

Nel caso del settore agroenergetico si considera quanto precisato all'ultimo paragrafo del precedente capitolo 4.

Ai fini del mantenimento dei requisiti la produzione commercializzata, che comunque non deve essere inferiore ai parametri minimi indicati nella tabella dell'Allegato 1 di cui alle presenti disposizioni applicative, si desume dall'ultimo bilancio approvato dall'O.P., dagli altri documenti contabili e dal registro di carico/scarico.

I valori indicativi della produzione regionale, nei casi in cui viene applicata, sono aggiornati, con cadenza non superiore ai tre anni, con determina del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni.

4.c Modalità di commercializzazione dell'O.P.

La commercializzazione diretta da parte dell'O.P. può avvenire con le seguenti modalità:

- a) direttamente a terzi (clienti);
- b) tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- c) tramite società commerciali partecipate o di cui l'O.P. è socia;
- d) tramite forme associate di O.P. come previste dal D.Lgs. 102/05.

La vendita con le modalità di cui ai punti b), c) e d) deve essere supportata da:

- contratti/ accordi bilaterali/ delibere degli organi decisionali che permettano di individuare le quantità e le condizioni di trasferimento dei prodotti;
- regolari fatture che specifichino in modo chiaro quantità e valore del prodotto oggetto di trasferimento.

Il prodotto venduto dall'O.P. ai propri soci è considerato, ai fini del volume minimo di produzione commercializzata, solo se il prodotto ha subito un processo di

trattamento/trasformazione/confezionamento ad opera dell'O.P. (es. da semente grezza a semente certificata e confezionata).

4.d Vincoli del produttore

I soci produttori devono rendere disponibile almeno il 75% della produzione per cui aderiscono all'O.P. secondo le seguenti modalità:

1. conferimento/vendita all'O.P.;
2. vendita diretta del socio su contratto O.P. con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto stipulato dall'O.P.); questa possibilità presuppone che siano stati stipulati contratti dell'O.P. con i clienti, contratti quadro, accordi interprofessionali ancora vigenti.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, viene escluso dal calcolo del 75% il prodotto autoconsumato e/o reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio produttore stesso.

Il prodotto venduto direttamente dal socio su contratto O.P. non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall'O.P. (ovvero al fatturato diretto O.P.).

L'importo delle fatture emesse dai soci su contratto O.P. deve essere indicato nei "conti d'ordine" del bilancio dell'O.P., separatamente per ciascun prodotto.

4.e Deroghe

L'O.P. deve regolamentare la concessione delle deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 24/2000, in base a cui ogni socio può:

1. commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della sua produzione (tale percentuale si riferisce alla parte che eccede la percentuale del 75% di cui sopra, ovvero $75\% + 25\% = 100\%$);
2. commercializzare e fatturare direttamente (o vendere tramite altra O.P. ai sensi della L.R. 24/2000 - art. 3 punto 3b) prodotti che rappresentano volumi marginali per l'O.P. rispetto al volume commercializzabile della stessa. Per volume marginale si considera anche una tipologia merceologica non trattata dall'O.P.;
3. commercializzare e fatturare direttamente o tramite un'altra O.P., i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.

Il socio deve comunicare all'O.P. la quantità di prodotto venduta direttamente.

L'immissione sul mercato in deroga non può essere rivolta agli stessi interlocutori dell'O.P., salvo specifica autorizzazione di quest'ultima.

Per motivate ragioni logistiche legate alla distanza, le O.P. possono concedere un'espressa autorizzazione al socio, nel caso di aziende agricole con corpi separati, a conferire il medesimo prodotto a più O.P. con il consenso di queste ultime (c.d. "deroga autorizzata"). Le suddette O.P. che abbiano autorizzato i propri soci a consegnare in deroga il medesimo prodotto a più O.P. devono comunicare, in occasione della presentazione dei documenti ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti, la concessione di tali "deroghe autorizzate".

Per le Organizzazioni del settore sementiero, in considerazione degli specifici vincoli tecnici e normativi, sarà possibile stipulare accordi scritti annuali o pluriennali tra O.P., nell'ambito dei quali i soci possono frazionare la propria produzione e cederla in conto conferimento a più O.P.

Le suddette O.P. sementiere devono allegare, in occasione della presentazione dei documenti ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti, tutti gli eventuali accordi sottoscritti tra le medesime ai fini di consentire il frazionamento della produzione dei soci ed allegare il relativo elenco nominativo dei soci interessati.

4.f Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

Lo statuto dell'O.P. deve tenere conto delle linee guida di cui all'Allegato 2 delle presenti disposizioni.

Pertanto negli statuti delle O.P. devono essere espressamente previsti:

a) l'obbligo per i soci di:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
- 2) limitare l'adesione del socio per il medesimo prodotto ad una sola O.P.;
- 3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di far vendere direttamente ai soci fino al 25 per cento del loro prodotto (salva la concessione di eventuali "deroghe autorizzate");
- 4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
- 5) in caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P.

Per il produttore il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente nell' "essere in regola col versamento del prelievo supplementare". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/03 e successive modifiche ed integrazioni, o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie;

b) disposizioni concernenti:

- 1) le regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
- 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
- 3) le ulteriori regole contabili e di bilancio necessarie a garantire il funzionamento dell'O.P. o dell'eventuale Sezione O.P.

Devono inoltre essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

4.g Registro di carico e scarico

L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all'O.P., nonché l'uscita dello stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile risalire e verificare la quantità di prodotto regionale conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto; in caso di O.P. con soci in più regioni le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna regione di attività.

Nel caso di O.P. che abbiano attivato più sezioni per settori diversi, devono essere garantite le informazioni di cui sopra per ogni sezione.

Il prodotto deve sempre essere espresso in quantità ed in valore e deve essere possibile un collegamento con le fatture e le registrazioni contabili dell'O.P.

Non è iscrivibile nel registro il prodotto proveniente da produttori che non siano soci, diretti o indiretti, dell'O.P.

Tale registro deve coprire un periodo di tempo di dodici mesi riferiti all'anno solare o alla campagna produttiva convenzionale e comunque deve sempre corrispondere all'arco temporale del bilancio.

Nel caso in cui l'O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri simili, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli elementi sopra riportati.

L'O.P. è tenuta, inoltre, alla compilazione di un riepilogo del registro di carico e scarico secondo i modelli riportati negli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni. Nei predetti modelli devono essere indicati la quantità ed il valore di ogni prodotto (es.: sementi ortive da mercato fresco/liliacee; sementi di cereali a paglia, ecc.) nonché il totale per settore.

Nel caso l'OP abbia soci in più regioni e/o più sezioni O.P. per settori diversi, deve compilare i modelli Allegati 4 e 5 per ciascuna regione e/o per ciascun settore di attività.

4.h Redazione del bilancio

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le O.P. devono prevedere le seguenti precisazioni:

a) Conto economico (art. 2425 c.c.):

la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci; è quindi escluso il prodotto acquistato da terzi, quello fatturato direttamente dai soci o gestito in deroga e, qualora sia costituita una sezione O.P., è altresì escluso il prodotto proveniente dai soci che non aderiscono alla sezione stessa;

b) Conti d'ordine:

l'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato dall'O.P. attraverso contratti/accordi professionali vigenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun settore. Tale valore deve corrispondere alla somma di quelli indicati nella colonna D dell'Allegato 5;

c) Nota integrativa:

relativamente alla voce A1 del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore, per ogni regione di attività, riferiti a ciascun settore di riconoscimento, suddiviso per singoli prodotti. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico e nel relativo estratto riepilogativo. Nel caso della sezione O.P. i dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.

4.i Soci indiretti

Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

I soci dell'O.P. con personalità giuridica, qualora svolgano anche altre attività e/o siano interessati a più settori/prodotti, possono istituire al loro interno, con apposite norme statutarie e/o regolamentari, una sezione di soci che aderiscono all'O.P. o alla sezione O.P.

5 Elenco Regionale

L'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/2000 riporta, per ciascuna O.P. iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa, l'eventuale costituzione della sezione O.P., del settore/prodotto per cui è iscritta e delle altre regioni in cui l'O.P. eventualmente opera.

Nel suddetto Elenco sono, inoltre, iscritte:

- le O.P. riconosciute da altre Regioni con operatività e soci ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- le O.P. con soci in più regioni la cui competenza ai fini dei controlli per il mantenimento dei requisiti passa ad altra Regione di riferimento.

L'Elenco può essere gestito sia su supporto informatico che cartaceo.

Le O.P. sono identificate con un numero progressivo di iscrizione. Nel caso l'O.P. richieda l'iscrizione, contemporanea o successiva, per più settori, ognuno di essi sarà identificato con un diverso numero d'iscrizione.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede, anche con propri atti formali:

- all'iscrizione delle O.P. in possesso dei requisiti previsti;
- all'estensione dell'iscrizione a tutto il settore/ad altri prodotti, o all'estensione dell'operatività ad altre regioni;
- all'aggiornamento dei dati riferiti alle O.P. iscritte;
- alla eventuale sospensione e/o cancellazione delle O.P. dall'Elenco.

I citati atti, ad esclusione dell'eventuale sospensione, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

5.a Programma informatico per la gestione dell'Elenco e archivio soci

La Regione, attraverso un programma informatico, predisposto dal Servizio Informativo Informatico della D.G. Agricoltura, accessibile via internet e con interfaccia web, gestisce l'Elenco regionale delle O.P. e l'archivio dei relativi soci.

Ciascuna O.P. si avvale del programma informatico per inserire/aggiornare i dati dei propri soci (sia diretti che indiretti) ai fini della domanda di iscrizione all'Elenco Regionale per i

settori/prodotti di pertinenza e aggiorna l'archivio medesimo al fine del controllo del mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte della Regione.

In particolare le O.P. devono inserire ed aggiornare i dati anagrafici aziendali, il settore produttivo o i singoli prodotti di iscrizione all'elenco regionale.

In caso di prodotti da aggiungere all'elenco in tempi successivi all'iscrizione, servirà un'apposita richiesta scritta di estensione, a meno che l'O.P. sia già iscritta per l'intero settore.

La Regione gestisce l'Elenco regionale delle O.P. e l'archivio dei relativi soci, esercitando le seguenti funzioni:

- a) determina i campi specifici che devono essere riempiti a cura dell'O.P. con i contenuti informativi che costituiscono l'archivio informatico;
- b) cura l'elenco dei soggetti autorizzati, denominati "Utenti O.P.", all'immissione di dati nell'archivio della relativa O.P.;
- c) rilascia i codici d'accesso all'archivio informatico a tali soggetti autorizzati all'immissione di dati ed altre funzioni connesse.

Le O.P. potranno accedere al suddetto programma, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 17 del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2 "Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta Regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dell'Agenzia Regionale INTERCENTER-ER e dell'IBACN", nonché dalla Deliberazione n. 342 del 17 marzo 2008, previa autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, con proprio atto formale, determina eventuali ulteriori procedure applicative del suddetto programma informatico.

L'elenco dei soci deve essere aggiornato su base annuale; ogni anno, alla data prestabilita, viene consolidato l'elenco di tutti i soci regolarmente iscritti fino alla data di riferimento. Dopo il consolidamento il lavoro di aggiornamento dell'elenco servirà a produrre la successiva copia consolidata per l'anno di riferimento successivo. E' consentito agli "Utenti O.P." di accedere all'anagrafe delle aziende agricole per acquisire i dati anagrafici dei propri soci, sia al fine dell'iscrizione che per i necessari aggiornamenti successivi.

Sono disponibili, inoltre, i servizi di interrogazione, tramite il CUAA del socio, della Posizione Camerale e dell'Anagrafe Tributaria, principalmente nel caso il socio non sia registrato in anagrafe, al fine dell'importazione delle informazioni anagrafiche, ma anche quali strumenti di verifica incrociata.

Il programma informatico controlla, all'atto dell'iscrizione di un socio per un settore/prodotto, l'eventuale registrazione del medesimo già effettuata ad altra O.P. per lo stesso settore/prodotto. In tal caso l' "Utente O.P." viene avvisato immediatamente ed entrambe le registrazioni in conflitto rimarranno evidenziate per l'opportuna gestione istruttoria.

6 Albo Nazionale

La Regione trasmette al Ministero, secondo le linee guida, le informazioni in merito alle O.P. riconosciute ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale.

7 Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale

L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni – Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

La domanda, come da modello fac-simile allegato 3/A delle presenti disposizioni, deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale (con eventuale indicazione della sezione O.P.);
- CUAA;
- numero REA
- legale rappresentante;
- sede legale;
- sede operativa;
- recapito telefonico, numero di fax, eventuale sito Internet ed indirizzo di posta elettronica;
- settore/prodotto per cui si chiede l'iscrizione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 24/2000, ed in particolare:

- a) scheda informativa dell'O.P. (fac-simile allegato 3/A.A delle presenti disposizioni);
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- c) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione;

- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:
- numero dei soci diretti, come risulta dal libro soci (con indicazione della tipologia: es. socio produttore, socio sovventore, ecc.);
 - numero dei soci produttori agricoli (distinti tra diretti e indiretti);
 - attestazione che presso la sede della O.P. sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi all'O.P.;
 - attestazione che presso la sede dell'O.P. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
 - il valore di produzione commercializzata (VPC), conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b delle presenti disposizioni;
 - che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto;
- e) relazione relativa all'organizzazione commerciale;
- f) organigramma dell'O.P. con l'indicazione del referente commerciale;
- g) dichiarazione di essere a conoscenza di dover a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli della Regione Emilia-Romagna, sia diretti che indiretti, secondo quanto indicato al punto 5.a;
- h) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda il riconoscimento quale O.P. con soci in più regioni, la stessa dovrà precisare nella domanda per quali regioni intende chiedere il riconoscimento e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto d) dichiarando quanto segue:

- numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
- il valore di produzione commercializzata (VPC), conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Dovrà inoltre impegnarsi a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le Regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al punto 5.a o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali; in subordine, in caso di problemi operativi, è possibile acquisire tale elenco, solo

per i soci ubicati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, con un file Excel.

Per ciascun socio produttore agricolo devono essere comunicate le seguenti informazioni:

- CUA
- Cognome e nome o denominazione sociale
- Sede legale (indirizzo, comune, provincia)
- Sede operativa dell'azienda agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale.

7.a Istruttoria e iscrizione nell'Elenco regionale

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'O.P., se ritenuti necessari.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto formale, all'iscrizione nell'Elenco, precisando nel provvedimento le regioni in cui l'O.P. opera.

Contestualmente lo stesso Responsabile inoltra la documentazione necessaria al Ministero per l'iscrizione all'albo nazionale.

Il procedimento di iscrizione dell'O.P. nell'Elenco deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre regioni interessate nel caso di O.P. con soci in più regioni.

Il procedimento è articolato come segue:

A) Istruttoria e iscrizione nell'Elenco

L'istruttoria si compone delle seguenti fasi:

- I. Istruttoria documentale: il Servizio Valorizzazione delle produzioni verifica la regolarità e la completezza della domanda, ivi compreso l'esame dello statuto e dei regolamenti dell'O.P., presentata ai sensi della presente deliberazione;
- II. Sopralluogo presso la sede del soggetto richiedente - effettuato da componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura - per la constatazione delle potenzialità operative, il riscontro delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

In particolare devono essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) Elenco soci produttori agricoli:
- presso la sede dell'O.P. va verificata, a campione, la corrispondenza dell'Elenco dei soci produttori, redatto secondo le modalità di cui al punto 5.a, con il libro soci;
 - possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'Elenco dei soci indiretti dell'O.P. al libro soci della persona giuridica;
- b) verifica dell'organizzazione commerciale e della eventuale disponibilità dei mezzi tecnici ed organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti;
- c) statuti e deliberazioni di adesione all'O.P. dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate almeno le parti relative a scopi/oggetto e obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'O.P.;
- d) adesione dei soci persone fisiche;
- e) valore della produzione commercializzata (VPC) dichiarata nella domanda di adesione.

L'O.P. deve fornire spiegazioni sulla elaborazione dei dati di produzione presentati in domanda mettendo a disposizione i documenti di supporto (es. bilancio, registro di carico e scarico, registro di magazzino, altri documenti contabili, ecc.).

Possono essere svolte analoghe verifiche presso la sede di alcune cooperative socie, in particolare se l'O.P. è costituita solo o in prevalenza da soci persone giuridiche, o anche direttamente in alcune aziende dei soci produttori aderenti all'O.P.

- III. Controllo della doppia adesione sugli elenchi dei soci produttori agricoli (diretti ed indiretti), con l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, al fine di gestire l'eventuale adesione, da parte del socio, a due diverse O.P., per lo stesso prodotto secondo quanto indicato al punto 5.a.
- IV. Controllo dei soci produttori diretti ed indiretti, finalizzato a verificare l'esistenza delle aziende agricole: tale verifica viene assolta mediante l'utilizzo dell'apposita procedura informatica secondo quanto indicato al punto 5.a.
- V. Verbale conclusivo dell'istruttoria, redatto e sottoscritto dagli incaricati. Tale verbale viene visto dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

B) Check-list

Il procedimento di iscrizione è sintetizzato nei suoi passaggi attraverso la compilazione di apposita check-list, firmata dagli incaricati dell'istruttoria e dal Responsabile del procedimento.

C) Pubblicizzazione del provvedimento di iscrizione

Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata e trasmesso al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per l'iscrizione all'Albo nazionale.

7.b Verifiche per l'iscrizione di O.P. con soci in più regioni

Nel caso di richiesta di iscrizione di O.P. con soci in più regioni, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a chiedere alle altre Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, secondo le linee guida previste ai sensi dello stesso.

In assenza di tali linee guida gli elementi essenziali di verifica sono:

- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso prodotto/settore;
- il controllo della produzione realizzata dai soci della regione interessata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- eventuale verifica della conformità alla normativa sulle quote latte;
- eventuale controllo in loco su un campione di aziende socie definito dalla Regione di riferimento;

Spetterà alla Regione capofila l'eventuale estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo.

Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata, alle altre Regioni in cui l'O.P. opera e trasmesso al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per l'iscrizione all'Albo nazionale.

Qualora altre Regioni di riferimento chiedano di effettuare controlli per i soci ubicati in Emilia-Romagna appartenenti a O.P. di dette Regioni, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede ad effettuarli secondo le linee guida predisposte dal Ministero; in assenza di queste in base agli accordi con le Regioni interessate.

7.c Estensione dell'iscrizione da parte di O.P. già iscritte

Le O.P. già iscritte nell'Elenco regionale possono richiedere:

- un'estensione dell'iscrizione a tutto il settore di appartenenza o ad un nuovo prodotto/i;
- un'estensione del riconoscimento dell'operatività anche ad altre Regioni per le O.P. che hanno soci in più regioni.

L'istanza, in carta bollata, deve essere presentata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni – Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La domanda, come da modello fac-simile allegato 3/B delle presenti disposizioni, deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale;
- legale rappresentante;
- settore/prodotto/i per cui si chiede l'estensione;
- altre Regioni per cui si chiede l'estensione del riconoscimento dell'operatività.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia autentica della deliberazione dell'Organo competente che decide la presentazione della domanda di estensione;

Nel caso l'O.P. richieda l'estensione per tutto il settore di appartenenza o per un nuovo prodotto/i:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come al punto 4.b delle presenti disposizioni, per l'intero settore/prodotto/i;

Nel caso l'O.P. richieda l'estensione del riconoscimento quale O.P. con soci in più Regioni:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante indicante:
 - il numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);
 - il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b delle presenti disposizioni, suddiviso per regione.

Dovrà inoltre fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che

indiretti, di tutte le Regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al punto 5.a o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali; in subordine, in caso di problemi operativi, è possibile acquisire tale elenco, solo per i soci ubicati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, con un file Excel.

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni, qualora l'Emilia-Romagna risulti essere la regione di riferimento, provvede a chiedere alle Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, secondo le linee guida previste dallo stesso.

In assenza di tali linee guida gli elementi essenziali di verifica sono:

- l'esistenza delle aziende agricole indicate nell'Elenco trasmesso dall'O.P., eventualmente a campione, attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali disponibili;
- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso prodotto/settore;
- il controllo della produzione realizzata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- eventuale verifica della conformità alla normativa sulle quote latte;
- eventuale controllo in loco su un campione di aziende socie definito, eventualmente, dalla Regione di riferimento;

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede all'estensione con proprio atto formale.

Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, comunicato all'organizzazione interessata, alle altre Regioni in cui l'O.P. opera e trasmesso al Ministero per l'iscrizione all'Albo nazionale.

Il procedimento di estensione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo sospensione o proroga dei termini. Il procedimento è sospeso anche in attesa delle verifiche necessarie e obbligatorie da parte delle altre regioni interessate.

Qualora, invece, dalla dichiarazione del volume di produzione commercializzata, suddiviso per regione, risulti che la regione di riferimento non è più la Regione Emilia-Romagna, si procede secondo quanto previsto in merito dalle citate linee guida; in assenza, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a trasmettere, mediante raccomandata A.R., l'intera documentazione alla Regione di riferimento per gli opportuni atti conseguenti, ai sensi del D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, conservandone copia fotostatica. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede inoltre, con provvedimento formale a prendere atto della migrazione della competenza ad altra Regione, modificando l'iscrizione dell'O.P. nell'apposita sezione dell'Elenco regionale.

7.d Aggiornamenti

E' fatto obbligo al legale rappresentante dell'O.P. di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia degli atti con cui l'O.P. provvede a modificare lo statuto, la sede legale, la sede operativa, la forma societaria, l'oggetto dell'attività, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, ecc.. E' fatto inoltre obbligo di comunicare la variazione dei recapiti dell'O.P.

Il Servizio competente provvede ad effettuare eventuali visure di riscontro attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio o dell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole.

Se le modifiche riguardano aspetti di carattere sostanziale, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede, nel corso del controllo annuale relativo al mantenimento dei requisiti, alla verifica delle modifiche stesse.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni con proprio atto formale provvede all'eventuale aggiornamento dell'Elenco solo nel caso siano stati modificati gli elementi sostanziali, ovvero: ragione sociale, CUAA, settore/prodotto d'iscrizione, sede legale ed operativa spostata al di fuori dell'ambito regionale.

Per eventuali ulteriori aggiornamenti diversi da quelli di cui sopra si procede alla semplice annotazione sull'Elenco regionale della modifica stessa.

Gli aggiornamenti devono essere comunicati al Ministero ed alle altre Regioni eventualmente competenti.

8 Controlli per mantenimento iscrizione nell'Elenco regionale

La Regione verifica la permanenza dei requisiti delle O.P. riconosciute, comunicandone gli esiti al Ministero ed alle Regioni in cui, eventualmente, l'O.P. opera.

Le O.P. iscritte nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni – Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna - entro il 31 maggio o comunque entro 1 mese dal termine utile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, i seguenti documenti:

- a) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); il Servizio competente provvede ad effettuare visure integrative e/o di riscontro attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio;
- b) copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di immissione del prodotto sul mercato e di controllo da parte dell'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione o di aggiornamento. Se non sono intervenute modifiche fa fede l'ultimo regolamento presentato;

- c) estratto riepilogativo del registro di carico e scarico, debitamente timbrato e firmato dal legale rappresentante, riferito allo stesso arco temporale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, redatto secondo i modelli presentati negli Allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni, e riferito a ciascuna regione di operatività ed eventualmente per ciascun settore;
- d) relazione sull'attività commerciale, da sviluppare secondo il seguente schema: 1) Principali canali commerciali intesi come tipologia di clienti - es. industria di trasformazione, GDO, commercio tradizionale, Ho.Re.Ca. ecc.; 2) Aree di vendita - es. locale, nazionale, estero (quali paesi); 3) Modalità di contrattazione - es. tramite mediatori commerciali, contratti spot o programmati pluriennali ecc.; 4) Organizzazione della rete commerciale - es. distribuzione diretta tramite dipendenti, propri punti vendita ecc., distribuzione indiretta tramite concessionari, agenti, importatori ecc.; 5) Gamma di prodotto; 6) Posizionamento sul mercato - es. quota di mercato detenuta a livello regionale/nazionale; 7) Eventuali variazioni previste per i vari aspetti; 8) Ulteriori elementi.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal Direttore/referente commerciale;
- e) organigramma dell'O.P. con l'indicazione del referente commerciale;
- f) dichiarazione di aver aggiornato, nei termini previsti, l'elenco nominativo dei soci produttori (diretti e indiretti) della Regione Emilia-Romagna, con eventuale indicazione del/i prodotto/i di adesione all'O.P. (aggiornato al 31/12 dell'anno di riferimento), compilato ed aggiornato secondo le procedure informatiche indicate al punto 5.a;
- g) dichiarazione di aver aggiornato, nei termini previsti, l'elenco nominativo dei soci produttori (diretti e indiretti) della Regione diversa dall'Emilia-Romagna per le quali l'O.P. è riconosciuta, con eventuale indicazione del/i prodotto/i di adesione all'O.P. (aggiornato al 31/12 dell'anno di riferimento), compilato ed aggiornato secondo le procedure informatiche indicate al punto 5.a o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali; in subordine, su indicazione della Regione, elenco nominativo su un file Excel;
- h) elenco delle eventuali deroghe concesse con la precisazione dei produttori interessati e delle condizioni di deroga;
- i) eventuali accordi stipulati tra le O.P. del settore sementiero.

Nel caso l'O.P. abbia più sezioni iscritte all'Elenco regionale, ognuna per un diverso settore, la documentazione di cui al punto a) è unica per tutte le sezioni, mentre tutti gli altri documenti dovranno essere prodotti distintamente per ogni sezione.

La produzione commercializzata dall'O.P., come definita al punto 4.b, dichiarato annualmente dall'O.P. per il settore/prodotto d'iscrizione (nell'estratto riepilogativo del registro di carico/scarico), deve raggiungere il volume minimo indicato nella tabella 1 allegata alla presente.

Nel caso di O.P. riconosciute con soci in più regioni, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

A tal fine, nel caso l'Emilia-Romagna sia la Regione di riferimento, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a chiedere alle altre Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007 secondo le linee guida indicate dallo stesso.

In assenza di tali linee guida gli elementi essenziali di verifica sono :

- esistenza delle aziende agricole indicate nell'Elenco redatto dall'O.P., eventualmente a campione e attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali disponibili;
- la non adesione ad altre O.P. per lo stesso prodotto/settore;
- il controllo della produzione realizzata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, su di un campione di produttori, per il rispetto dell'obbligo del conferimento.

Spetterà alla Regione capofila l'estrazione dell'eventuale campione di aziende da sottoporre a controllo.

Qualora, invece, dal volume di produzione commercializzata suddiviso per regione risulti che la regione di riferimento non è più la Regione Emilia-Romagna, si procede secondo quanto previsto in merito dalle citate linee guida; in assenza, il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a trasmettere, mediante raccomandata A.R., la documentazione necessaria alla Regione di riferimento ai sensi del D.M. 85/traV del 12 febbraio 2007, trattenendone copia fotostatica, per gli opportuni atti conseguenti. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede inoltre, con provvedimento formale a prendere atto della migrazione della competenza ad altra Regione, modificando l'iscrizione dell'O.P. nell'apposita sezione dell'Elenco regionale.

La Regione effettua visite ispettive, con cadenza almeno triennale, presso la sede legale e/o operativa dell'O.P., documentandole con apposito verbale.

Nel corso delle visite ispettive devono, in particolare, essere esaminati i seguenti aspetti:

- a) Elenco soci produttori agricoli;
- b) presso la sede dell'O.P. va verificata, a campione, la corrispondenza dell'Elenco dei soci, redatto dall'O.P. stessa, con il libro soci;
- c) possono essere effettuate ulteriori verifiche, presso la sede dei soci persone giuridiche, in merito alla corrispondenza dell'Elenco dei soci indiretti dell'O.P. con il libro soci della persona giuridica;

- d) verifica dell'organizzazione commerciale e della eventuale disponibilità dei mezzi tecnici ed organizzativi per l'eventuale stoccaggio, confezionamento, trasporto e trasformazione dei prodotti;
- e) statuti e deliberazioni di adesione all'O.P. dei soci persone giuridiche con verifica a campione. Negli statuti vanno verificate almeno le parti relative a scopi/oggetto e obblighi dei soci, al fine di verificarne la compatibilità con gli obblighi imposti per l'adesione all'O.P.;
- f) adesione dei soci persone fisiche;
- g) volume/fatturato del prodotto rappresentato.

La Regione può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari nonché effettuare ispezioni presso la sede dell'O.P. e delle imprese aderenti all'Organizzazione di Produttori.

8.a Procedure di controllo

A) Controllo informatico dei soci diretti ed indiretti e controllo della doppia adesione dei soci

Detti controlli hanno lo scopo di verificare l'esistenza delle aziende socie e la loro eventuale presenza anche in altre O.P. per lo stesso prodotto.

Sono effettuati secondo le stesse procedure sopraindicate per l'iscrizione all'Elenco regionale e secondo quanto indicato al punto 5.a.

B) Controllo del prodotto commercializzato e fatturato direttamente dall'O.P.

Sono effettuati controlli:

- sulla produzione commercializzata e fatturata direttamente dall'O.P. con riferimento anche ai dati del registro di carico e scarico;
- sul prodotto conferito/reso disponibile dai singoli soci produttori (a campione), attraverso l'incrocio con banche dati ufficiali, per la verifica del rispetto dei vincoli del produttore stesso.

Possono essere inoltre effettuati controlli sui contratti e sugli aspetti dell'organizzazione commerciale.

I suddetti controlli (di cui ai punti A e B) sono svolti secondo le seguenti modalità operative:

- controllo documentale presso i competenti uffici regionali, per la verifica del mantenimento annuale dell'iscrizione, del quale verrà redatto apposito verbale istruttorio;

- visita ispettiva, con cadenza almeno triennale, presso la sede dell'O.P., che verrà documentata in apposito verbale d'ispezione, a cui farà seguito il suddetto controllo documentale ed il successivo verbale istruttorio.

Il suddetto controllo documentale è diretto a verificare:

- a) il possesso del requisito minimo del valore della produzione commercializzata (VPC) dall'O.P. di cui al più volte citato allegato 1 alle presenti disposizioni.

Tale controllo viene effettuato mediante il raffronto del valore di cui sopra con quanto dichiarato dall'O.P. nell'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico di cui agli Allegati 4 e 5, incrociato con i dati di bilancio di cui al punto 4.h;

- b) il rispetto del numero minimo di soci produttori, diretti e/o indiretti, richiesti dalla normativa;
- c) l'eventuale doppia adesione dei soci produttori per il medesimo prodotto mediante controllo informatico, salvo i casi di deroga autorizzata o di soci di O.P. del settore sementiero autorizzati a frazionare la produzione e cederla in conto conferimento a più O.P.

Tali controlli sono effettuati secondo le stesse procedure sopraindicate per l'iscrizione all'Elenco regionale e secondo quanto indicato al punto 5.a.

Eventuali ulteriori modalità di effettuazione di tali controlli sono determinate con atto del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni in funzione delle procedure informatiche utilizzate per la gestione degli elenchi dei soci delle O.P.

A seguito di riscontro della presenza della doppia adesione per il medesimo prodotto, senza "deroga autorizzata", il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede a comunicare per iscritto all'O.P. l'irregolarità invitandola a fornire spiegazioni.

I doppi soci (sia interni che in più O.P.) senza "deroga autorizzata", nonché i relativi quantitativi di prodotto conferiti a più O.P., devono essere esclusi sia dal calcolo del numero minimo dei soci, che dal calcolo della produzione commercializzata dall'O.P. (VPC).

La visita ispettiva, con cadenza almeno triennale, è volta ad effettuare le seguenti verifiche:

- a) il rispetto dei vincoli del produttore come definiti al punto 4.d.

Tale controllo viene effettuato su un campione di soci produttori nella misura del 20% del totale, con un limite minimo obbligatorio pari a 5 produttori e un massimo di 20, mediante il raffronto dei dati relativi ai quantitativi delle produzioni conferite/vendute all'O.P. del singolo socio, desunti dai documenti contabili e fiscali conservati presso l'O.P., rispetto ai quantitativi delle produzioni o delle relative stime elaborate dai dati desumibili dalle banche dati ufficiali (es. anagrafe regionale delle aziende agricole, PAC seminativi, sistema informativo quote latte, anagrafe

zootecnica, ecc.), qualora disponibili. Le produzioni stimate dei singoli produttori di cui sopra sono quindi confrontate con i documenti contabili e fiscali presso l'O.P., ed in particolare con le bolle e le fatture, per controllare la relativa disponibilità del prodotto.

Nell'eventualità che il produttore abbia fatturato direttamente una parte del prodotto, sulla base di contratti stipulati dall'O.P., devono essere disponibili i contratti e le copie delle relative fatture;

- b) le quantità/valori dichiarati nell'estratto riepilogativo del registro di carico e scarico.

Detta verifica deve riguardare, a campione, il prodotto conferito dai soci, il prodotto fatturato direttamente dall'O.P., nonché l'eventuale fatturazione dei soci su contratto O.P., mediante raffronto con i documenti contabili e fiscali presso l'O.P. stessa;

- c) possono inoltre essere effettuati controlli sui contratti e sugli aspetti dell'organizzazione commerciale.

Possono, inoltre, essere effettuate verifiche tramite visite presso singole aziende agricole di soci produttori; dette visite saranno documentate compilando apposita *check-list*.

C) *Verbale di verifica mantenimento requisiti*

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni redige apposito verbale, dal quale risulta il mantenimento o meno dei requisiti previsti, dandone comunicazione al Ministero ed alle Regioni eventualmente interessate.

Viene dato riscontro all'O.P. solo nel caso si rilevino irregolarità.

9 Sanzioni

In applicazione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 24/2000 il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede, in relazione alla natura e gravità delle inadempienze riscontrate, a diffidare l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni violate concedendo da 1 a 12 mesi per il superamento delle inadempienze e disponendo l'immediata sospensione dall'Elenco.

In caso di mancato adeguamento la Regione dispone la cancellazione dall'Elenco regionale.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e comunicato all'O.P., al Ministero e alle Regioni interessate.

La cancellazione dall'Elenco regionale comporta la revoca, anche parziale, degli eventuali contributi concessi come disposto al punto 14.b tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 15/97) e tenuto conto del grado di realizzazione del programma di ampliamento significativo e del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti.

Se, per documentate cause di forza maggiore, il prodotto commercializzato dall'O.P. scende al di sotto del valore minimo richiesto, il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni può consentire, per un periodo predefinito e con provvedimento motivato, il mantenimento dell'iscrizione con la conseguente sospensione dell'attività oggetto di contributo del contributo stesso.

Potranno, inoltre, essere applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dalle più volte citate linee guida.

10 Contributi per le O.P.

La Regione può concedere, ai sensi della L.R. 24/00, alle O.P. iscritte all'Elenco regionale contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e per l'ampliamento significativo delle attività.

La Regione attiva con le presenti disposizioni i contributi per l'ampliamento significativo dell'attività; non vengono, invece, attivati i contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle O.P., salvo il caso di aiuti concessi in relazione a spese derivanti da aumento di fatturato pari ad almeno il 30% di cui al successivo punto 10.c, n. III.

I contributi per le attività I e II di cui al successivo punto 10.a, si riferiscono all'attività realizzata dalla O.P. nell'arco di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'attività oggetto di contributo relativa ad ampliamento significativo dell'attività (I e II di cui al punto 10.a) deve svolgersi senza soluzione di continuità nell'arco di 3 anni, fatte salve le interruzioni per motivate cause di forza maggiore di cui il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni prenderà atto con apposita determinazione.

I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. I limiti di spesa sono individuati al successivo punto 10.d.

Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza siano comunque inferiori al fabbisogno, può essere definito, con apposito atto della Giunta regionale, un ulteriore tetto massimo di contributo e/o una riduzione proporzionale su tutti i documenti di programmazione annuale ammessi a contributo e sugli aiuti relativi all'aumento del fatturato, comunque nel rispetto del principio di parità di trattamento tra le O.P. beneficiarie.

In caso di O.P. con soci in più regioni, o comunque di O.P. che abbiano soci fuori regione, la concessione di eventuali contributi regionali sarà comunque riferita e parametrata esclusivamente al prodotto consegnato dai soci conferenti con aziende agricole ubicate in regione; devono risultare beneficiari solo i produttori ubicati nel territorio regionale (secondo quanto espressamente indicato al capitolo 3).

10.a Ampliamento significativo delle attività

L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attività è consentito a tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale.

Per ampliamento significativo di attività sono intese le seguenti categorie di attività:

- I) attività di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole legata ad azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al benessere animale, allo sviluppo della competitività e della valorizzazione commerciale delle produzioni, ivi compresa l'attività di supporto ad accordi di filiera e contratti quadro finalizzati alla programmazione e al miglioramento qualitativo della produzione; attività di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole svolta dall'O.P., prima mai realizzata, legata al trattamento, alla lavorazione/trasformazione, allo stoccaggio, al confezionamento ed al trasporto dei prodotti dei soci;
- II) attività di promozione di produzioni di qualità, ricerche di mercato, ideazione e progettazione di prodotti, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle DOP, IGP, e AS e delle denominazioni riconosciute, elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi, introduzione di norme di assicurazione delle qualità, di sistemi HACCP, di sistemi di rintracciabilità e per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione, sistemi di Audit ambientale;
- III) aiuto in relazione alle spese derivanti da aumento annuo di fatturato pari ad almeno il 30%, legato all'adesione di nuovi soci o all'introduzione di nuovi prodotti;

I servizi realizzati e l'assistenza tecnica fornita dalle O.P., per le attività di cui al punti I e II, devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata; l'appartenenza a tali Organizzazioni non deve costituire una condizione vincolante per avere accesso al servizio.

Per le categorie di attività di cui al punti I e II i beneficiari delle attività stesse debbono essere le aziende agricole appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione della Raccomandazione (CE) 2003/361/CE del 6 maggio 2003 siano esse socie dirette o indirette dell'O.P.

Non possono essere autorizzate prestazioni rese a favore di grandi imprese.

Possono prestare assistenza ai produttori primari le O.P. indipendentemente dalle loro dimensioni.

Per la categoria di attività di cui al punto III il beneficiario può essere unicamente una O.P. appartenente alla categoria di piccole e medie imprese e l'importo totale degli aiuti non può superare i 300.000,00 euro nell'arco del periodo di vigenza del Regolamento CE n. 1857/2006 sugli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese nel settore della produzione agricola (2007/2003);

10.b Ulteriore programma

Le Organizzazioni di produttori che hanno concluso un programma pluriennale di ampliamento di attività, possono accedere ai contributi per un nuovo programma triennale di ampliamento purché esso non abbia carattere di ripetitività.

10.c Spese ammissibili

Nell'ambito dei contributi di ampliamento significativo delle attività e di costituzione/ funzionamento amministrativo (questi ultimi qualora attivati), sono voci di spesa ammissibili quelle indicate all'art. 4, comma 6, della L.R. n. 24/2000.

In considerazione dell'esigenza di adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato, le spese ammissibili, tra quelle indicate nella citata legge, risultano le seguenti:

- per la categoria di attività I le voci di spesa b) ed e);
- per la categoria di attività II le voci di spesa g) ed h);
- per la categoria di attività III le voci di spesa b), c) e d);

I) Attività di assistenza tecnico-economica

I contributi per l'ampliamento significativo delle attività rientranti nella presente voce di spesa sono articolati in un periodo di tre anni e sono concessi nella misura massima del 70% al I° anno, del 50% al II° anno e del 30% al III° anno delle spese ritenute ammissibili.

La formazione, nell'ambito di questa attività, è ammissibile solo se rivolta ai produttori agricoli e non ai tecnici dell'O.P.

In caso di iniziative di formazione per i produttori agricoli, indipendentemente dalla modalità in cui si presentino (corsi, seminari, incontri di gruppo, giornate dimostrative per prove in campo, viaggi di studio, partecipazione a fiere e convegni, ecc.), deve essere data comunicazione preventiva al Servizio referente per materia e, in sede di rendicontazione, deve essere presentata dall'OP dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti data, luogo, programma, docente, tutor ed elenco dei produttori partecipanti.

Inoltre deve essere allegata l'eventuale documentazione distribuita in occasione degli incontri.

Non sono previste spese per il coordinamento dei tecnici.

Tutto il materiale divulgativo prodotto, sia in forma cartacea che in altre forme, deve essere allegato alla rendicontazione dell'annualità di riferimento.

Le spese ammissibili nell'ambito di questa categoria di attività riguardano:

- assistenza tecnico-economica all'azienda agricola, istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, (spese di organizzazione del programma di formazione, viaggio e soggiorno dei partecipanti);

- servizi di consulenza forniti da terzi: non devono rivestire carattere continuativo o periodico, né essere connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, quali ad esempio: consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale e spese di pubblicità.

I programmi devono evidenziare il contenuto tecnico delle azioni di consulenza con un grado di dettaglio tale da consentire la verifica del carattere non ripetitivo delle azioni previste.

In particolare sono ammissibili i seguenti strumenti e supporti informativi:

- personale utilizzato per interventi di formazione e informazione, sia a supporto dell'aspetto organizzativo che realizzativo degli interventi stessi (secondo le specifiche riportate al successivo capitolo 13): visite guidate, convegni, workshop, esercitazioni pratiche, seminari e corsi in aula, formazione individuale, e-learning, viaggi di studio, ogni altra attività simile;
 - supporti a stampa: monografie, pubblicazioni, manuali, CD, video;
 - supporti informatici: servizi internet, software specifici, supporti con dati e applicazioni, accesso a e-community e similari. I supporti informatici sono ammissibili solo se inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, start-UP, tutoraggio e/o assistenza volti a consentire al beneficiario il loro effettivo utilizzo, e pertanto funzionali all'apprendimento. Non sono ammissibili servizi che propongono mezzi strumentali (PC, cellulari, e similari).
- organizzazione e partecipazione a incontri/forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre, fiere e manifestazioni (per spese di iscrizione, viaggio, pubblicazione, affitto degli stand, a condizione che non siano menzionate società, i marchi o l'origine).

In merito alla possibilità di partecipazione a fiere, mostre e manifestazioni, si precisa che tali iniziative sono finalizzate allo scambio di conoscenze tra produttori e non sono da intendere come momento promozionale per l'O.P.

Per quanto riguarda le spese relative a stand, si deve trattare di spazi allestiti per momenti di incontro, formazione, informazione, scambio di conoscenze che prevedano comunque la partecipazione degli agricoltori soci.

La spesa eventualmente ammissibile nel caso di uno stand utilizzato anche per altre finalità potrà essere proporzionata all'iniziativa proposta rispetto al costo complessivo.

A questo fine la documentazione di spesa, in specifico le fatture relative all'acquisizione dell'area nuda e degli allestimenti relativi ad ogni singola manifestazione, devono riportare esplicitamente il riferimento alla relativa

manifestazione e alle date del suo svolgimento, nonché un'indicazione delle tipologie di arredi e servizi utilizzati per l'allestimento.

Tali momenti d'incontro andranno rendicontati come le altre attività formative e preventivamente comunicati.

Per le iniziative di formazione degli agricoltori relative a spese di viaggio e di soggiorno, sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dall'O.P. e documentate o da fatture (es. noleggio pullman, albergo) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio autostradale, pasti, ecc.) connessi con l'iniziativa ammessa, con esclusione degli scontrini fiscali.

Non sono ammissibili spese sostenute da terzi.

- le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, volti a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, contenenti indicazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

I software sono ammissibili solo nell'ambito di questa categoria di attività e solo se inquadrati come strumenti di supporto per la formazione dei produttori; deve pertanto essere dimostrabile l'accessibilità da parte del produttore attraverso il suo PC per la fruizione di informazioni tecnico-economiche specifiche o servizi di supporto mirati alla singola azienda agricola in relazione alle produzioni di competenza dell'O.P.

Non è comunque ammessa la spesa relativa all'hardware. Nel caso di utilizzo di questi strumenti è necessario che l'O.P. indichi nel programma preventivo il nominativo del tecnico referente per la gestione del software e per il tutoraggio delle aziende agricole.

Il programma deve indicare il numero di aziende agricole che intendono servirsi del software, sia a preventivo che a consuntivo.

La realizzazione di forum su supporto web, è da intendere come comunità di apprendimento e scambio di informazioni tra produttori, inquadrabile pertanto come attività di formazione. Nel preventivo dell'iniziativa è necessario individuare il tecnico animatore del forum.

La spesa ammissibile dei software è il costo di ammortamento (risultante dal libro cespiti) relativo all'acquisto del software stesso.

La decisione dell'acquisto deve risultare dal verbale dell'organo competente. Ogni acquisto deve essere giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte e con la motivazione di quello prescelto sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte (es. non più di una o due ditte costruttrici, acquisti all'estero, specificità delle attrezzature, prototipi, ecc.), il legale rappresentante deve sottoscrivere apposita motivata dichiarazione.

L'acquisto dei beni durevoli deve essere rendicontato utilizzando l'apposito modello riportato Allegato 6 delle presenti disposizioni applicative, allegando allo stesso le copie del documento di acquisto e della pagina relativa del libro cespiti.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 "i beni acquisitimediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata ...quinquennale". Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera dell'Organo competente.

Non sono comunque ammesse spese per partecipazioni a trasmissioni radiofoniche o televisive, per degustazioni dei prodotti o iniziative anche a carattere educativo simili, che abbiano come utenti soggetti diversi dai produttori agricoli, in quanto non ritenute coerenti con l'attività di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole, ma funzionali ad attività assimilabili a promozione e pubblicità, queste ultime non compatibili con la normativa in oggetto.

II) Attività di promozione di produzioni di qualità

I contributi per l'ampliamento significativo delle attività rientranti nella presente voce di spesa sono articolati in un periodo di tre anni e sono concessi nella misura massima del 50% annuo delle spese ritenute ammissibili.

Le spese ammissibili nell'ambito di questa categoria di attività riguardano:

- ricerche e indagini di mercato, finalizzate alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione o alla creazione di marchi, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità (inclusa la predisposizione dei relativi disciplinari) in conformità della normativa comunitaria pertinente o di marchi di qualità certificata previsti dalle normative vigenti, costi per la prima certificazione, inclusi test di valutazione della qualità dei prodotti (es. Panel-test).

In merito a ricerche e indagini di mercato, finalizzate alla definizione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione o alla creazione di marchi, ideazione e progettazione del prodotto, previste nell'ambito di questa categoria di attività, si precisa che tali studi devono essere indirizzati alla definizione di un nuovo prodotto o tipologia di prodotto o adeguamento di prodotto, che debba essere successivamente oggetto di disciplina all'interno dell'O.P.

Al fine inoltre di garantire un'adeguata qualificazione della ricerca e una corretta sostenibilità delle spese, si ritiene necessaria la presenza dei seguenti elementi:

- definizione precisa e mirata degli ambiti di mercato/categorie di consumatori o clienti, del prodotto/tipologia di prodotto a cui ci si riferisce nella ricerca;
- partecipazione alla ricerca di Istituti universitari/Enti/società di ricerca specializzati in questo tipo di indagini;
- non sono ammissibili studi pluriennali per la stessa finalità e categoria di prodotto;

Deve essere prodotto un elaborato finale da allegare alla rendicontazione dell'annualità di riferimento.

Nell'ambito dei disciplinari di produzione è ammissibile anche la definizione di disciplinari non collegati a produzioni DOP o IGP, purché afferenti a produzioni ben definite, dimostrabili con contratti specifici (es. Oasi Ecologica Plasmon, Contratto Grano duro alta qualità, ecc.) o legati all'esigenza di regolare una particolare produzione che prima non aveva regolamentazione interna (es. pappa reale nell'ambito dei prodotti dell'alveare, ecc.) purché approvati dagli Organi competenti dell'O.P.

Non sono ammissibili i normali regolamenti interni previsti dalla normativa sulle Organizzazioni Produttori o la definizione di comportamenti già stabiliti da norme cogenti.

Possono essere previste anche modifiche sostanziali a tali disciplinari. In tutti i casi i disciplinari, con relativa copia conforme della delibera di approvazione degli organi competenti dell'OP, devono essere trasmessi in copia, allegata alla rendicontazione dell'annualità di riferimento.

- costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità quali le norme della serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dall'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di Audit ambientale;
- costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi ed i sistemi di cui sopra a favore degli agricoltori;
- costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
- certificazioni, etichettatura non obbligatoria e controlli di qualità di aziende o prodotti specifici, effettuati da organismi terzi (costi di prima certificazione, costi di personale per il tempo impiegato sulle attività specifiche);

Eventuali progetti di rintracciabilità sono ammissibili purché rispettino i principi stabiliti dalla L.R. 33/2002, relativa allo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità, limitatamente alle condizioni sotto riportate:

- il progetto deve prevedere un accordo di rintracciabilità come indicato alla lettera D) dell'allegato alla Delibera n. 502/2003; tale accordo deve prevedere inoltre la presenza di un sito web o di specifici sistemi di etichettatura verificati dall'organismo certificatore (lettera F), punto 3), lettera d) dell'allegato medesimo);
- le spese ammissibili sono quelle individuate alla lettera G) del suddetto allegato, ad esclusione delle voci c) e d);

- si deve dimostrare la conclusione dell'attività relativa nel modo indicato alla lettera H), punto 6) del sopracitato allegato.

Le voci di spesa indicate possono essere ampliate con costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi ed i sistemi di cui sopra a favore degli agricoltori e con costi per certificazioni, etichettatura non obbligatoria e controlli di qualità di aziende o prodotti specifici, effettuati da organismi terzi (costi di prima certificazione, costi di personale per il tempo impiegato sulle attività specifiche).

Le spese relative alle certificazioni volontarie sopra richiamate sono ammissibili solo all'ottenimento della certificazione prevista; non sono ammissibili spese successive all'ottenimento della prima certificazione.

Per quanto riguarda le eventuali spese di personale i limiti previsti sono quelli del capitolo 13.

Sono ammissibili spese relative ad analisi fisico-chimiche, biologiche, e microbiologiche limitatamente a quelle finalizzate all'ottenimento di prima certificazione nell'ambito di sistemi di autocontrollo.

Non sono ammessi i costi di analisi o autocontrollo successivi all'ottenimento della certificazione.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; tali aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da/o per conto terzi.

III) Aiuto alle spese da aumento annuo di fatturato

Possono essere concessi aiuti in relazione a spese derivanti da aumenti di fatturato annuo pari ad almeno il 30%, se tale aumento è determinato dall'adesione di nuovi soci o dall'introduzione di nuovi prodotti comunque non precedentemente trattati, indipendentemente dai prodotti d'iscrizione all'Elenco regionale, dall'O.P. o, nell'ipotesi di sezione O.P., dalla società nel suo complesso.

Sono esclusi gli aumenti di fatturato derivanti da fusioni o incorporazioni tra O.P.

Tali aiuti sono concessi nella misura massima del 30% sulle spese ritenute ammissibili.

L'adesione dei nuovi soci è riferita esclusivamente ad aziende agricole ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Tale incremento viene ricavato dall'aumento della voce A1 (valore dei ricavi) del bilancio societario di un esercizio rispetto a quello precedente.

Sono spese ammissibili, tra quelle indicate all'art. 4, comma 6, della L.R. 24/2000:

- b) acquisto, direttamente dall'O.P., di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche.

Si tratta del costo di ammortamento (risultante dal libro cespiti) relativo all'acquisto di beni durevoli per l'allestimento degli uffici amministrativi. Per materiali e

attrezzature informatiche si intendono sia hardware che software.

Si precisa che tali attrezzature devono essere strettamente finalizzate all'attività dell'O.P. sia sotto il profilo tecnico-commerciale che gestionale, e che, per quanto concerne l'acquisto di beni durevoli d'ufficio, vanno intesi come strettamente collegati a dotazioni hardware.

L'acquisto dei beni durevoli deve essere rendicontato utilizzando l'apposito modello riportato Allegato 6 delle presenti disposizioni applicative, allegando allo stesso le copie del documento di acquisto e della pagina relativa del libro cespiti.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 "i beni acquisitimediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata ...quinquennale". Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera dell'Organo competente dell'O.P.

c) costi del personale.

Nell'ambito di questa categoria di spese sono ammesse spese per tutto il personale impegnato nell'attività dell'O.P. per l'anno di riferimento, ad esclusione del personale impegnato nelle attività I e II.

Le figure ammesse devono essere dipendenti dell'O.P., distaccati o con contratti atipici (Legge n. 30/2003).

Per il personale inserito nella presente voce di spesa, valgono i massimali e le disposizioni di seguito specificate al punto 13 bis.a.

d) Spese necessarie per l'ordinario funzionamento riferite all'anno in cui si è verificato l'aumento di fatturato.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- compensi per i componenti del Collegio dei revisori ovvero per il revisore contabile (comprovati dalla delibera dell'Organo competente dell'O.P.);
- tenuta della contabilità se gestita esternamente all'O.P.;
- consulenze professionali per specifiche problematiche legate al funzionamento dell'O.P. (nei limiti di cui al punto 13 bis.b.).
- spese generali (comprendenti di cancelleria, corrispondenza e telecomunicazioni, spese telematiche) nella misura forfettaria del 10% sul totale delle altre spese ammesse di cui alla presente lettera d).

10.d Limiti di spesa per le attività I e II

L'ammontare delle spese ammissibili per ciascun anno di programmazione, per le attività I e II di cui al punto 10.a, non può superare il 5% del valore del prodotto regionale fatturato direttamente dall'O.P., desunto dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso e dal registro di carico e scarico redatti secondo le indicazioni di cui ai punti 4.g e 4.h.

I suddetti programmi non possono, inoltre, superare la soglia di spesa massima ammissibile di:

- 130.000 euro nel caso in cui l'O.P. abbia già concluso un ciclo di programmazione pluriennale;
- 230.000 euro nel caso in cui l'O.P. abbia in corso o inizi un primo ciclo di programmazione pluriennale;
- 390.000 euro nel caso di O.P. che associ un numero di produttori in regione Emilia-Romagna superiore a 5.000 (siano essi soci diretti o indiretti).

Solo per il primo anno di attività dell'O.P. ed in mancanza dei documenti di cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.

Nell'ipotesi in cui l'attività sia stata sospesa a causa di crisi di mercato o di settore, il 5% del valore del prodotto regionale fatturato direttamente dall'O.P., può essere desunto dalla media dei bilanci degli ultimi due esercizi e dai relativi registri di carico e scarico.

Non sono ammissibili:

- spese per attrezzature e analisi di laboratorio (ad esclusione di quanto esplicitamente ammesso al precedente punto 10.c, n. II);
- spese generali (per le attività I e II).

Non sono in ogni caso ammissibili spese per interventi di tipo strutturale.

10.e Documentazione delle spese

Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche contabilmente entro e non oltre il 20 marzo successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Le fatture devono essere intestate all'O.P., devono essere quietanzate e riportare, quale causale, il riferimento all'attività oggetto di contributo, con l'indicazione della data di consegna o accompagnate dal documento di trasporto.

Le fatture riferite a prestazioni di servizio devono riportare esplicito riferimento al relativo contratto e al periodo di attività.

Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi e per la mensa.

Per le spese di viaggio andrà compilato l'apposito modulo (Allegato 10) indicato al successivo capitolo 13.

Tutte le spese per le missioni vanno documentate con fatture e/o ricevute intestate all'O.P.

I costi chilometrici sono rimborsati computando 1/5 del prezzo medio annuale della benzina per i km percorsi.

Per le spese inerenti l'alloggio, ove ammissibili, la ricevuta e/o fattura deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che non siano allegati a documenti intestati all'O.P. da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto.

Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.

La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria del creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario, causale del pagamento, ordinante.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

11 Richiesta dei contributi di cui all'attività I e II

11.a Documento di programmazione triennale

Tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale che intendono chiedere contributi alla Regione Emilia-Romagna per l' "ampliamento significativo delle attività", e in particolare per le categorie I e II, devono presentare al Servizio Valorizzazione delle produzioni un documento di programmazione triennale, entro il termine perentorio del 15 settembre dell'anno precedente al primo anno di programmazione.

Le O.P. riconosciute da altre Regioni con soci in Emilia-Romagna, possono presentare programmi triennali che vadano a beneficio esclusivamente dei produttori dell'Emilia-Romagna.

Il documento di programmazione triennale per l'ampliamento significativo delle attività deve contenere la descrizione delle azioni che saranno sviluppate, articolate per categoria di attività tra quelle previste al punto 10.a, con l'indicazione degli obiettivi previsti e delle spese che si prevede di sostenere nei tre anni di attività.

Al suddetto documento, presentato a firma del legale rappresentante, va allegata copia autentica della delibera di approvazione dell'Organo decisionale dell'O.P.

Il documento di programmazione triennale deve riportare:

- Individuazione O.P. richiedente: citare sempre il CUAA e gli estremi del riconoscimento regionale;
- Presentazione tecnica dell'O.P., breve analisi dell'assetto organizzativo e strutturale, comprensivo della disponibilità di personale, posseduto dall'O.P. nel periodo precedente l'attuazione dell'ampliamento di attività;
- Strategia commerciale dell'O.P., della situazione produttiva e di mercato dei prodotti interessati, corredata eventualmente dai dati statistici ed economici di supporto, eventuali marchi commerciali posseduti. L'illustrazione delle strategie di sviluppo dell'Organizzazione deve comunque rendere possibile chiarire e separare ciò che l'O.P. intende realizzare quale ampliamento significativo rispetto all'ordinaria attività;
- Categorie di attività che si intendono sviluppare.

Per ogni categoria di attività tra quelle indicate vanno precisati:

- a) obiettivi dell'attività;
- b) azioni previste all'interno della singola categoria di attività, intese come ciò che si prevede concretamente di realizzare nel programma per ottenere i risultati previsti. La descrizione dell'azione deve essere supportata per quanto possibile con dati di partenza e di arrivo riferiti a: numero produttori agricoli beneficiari, superfici coinvolte, quantità di prodotti per tipologie interessate, ecc.;
- c) risultati previsti, intesi come servizi o benefici che i produttori agricoli ricevono dall'attuazione del programma;
- d) temporalizzazione delle azioni e dei risultati attesi: distribuzione nell'arco dei tre anni di programmazione delle azioni previste;
- e) spese previste: per ciascuna azione devono essere indicate le spese previste, distinte nelle voci di spesa ammissibili, articolate nei tre anni;
- f) totale delle spese di ciascuna azione compresa in ciascuna categoria di attività;
- g) numero complessivo di unità lavorative per ciascuna azione prevista.

Il documento di programmazione triennale viene esaminato da un apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura.

Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma triennale.

Il Servizio Valorizzazione delle Produzioni comunica alle O.P. il parere del gruppo

sull'ammissibilità delle attività proposte ai sensi della L.R. 24/00. Il parere non impegna la Regione alla concessione del contributo.

11.b Variazioni al documento di programmazione triennale

Variazioni al documento di programmazione triennale possono essere presentate, per le annualità successive alla prima, con le stesse modalità indicate per la sua presentazione, entro il termine perentorio del 15 settembre precedente all'anno di attività cui si riferisce la variazione.

11.c Pluralità di linee di finanziamento

In considerazione del fatto che alcune normative regionali prevedono contributi per attività simili (es. assistenza tecnica), si chiede di esplicitare chiaramente nel documento di programmazione, l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento, richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibile.

11.d Domanda di contributo annuale

A seguito di parere favorevole sul programma triennale, l'O.P., per accedere al contributo, deve presentare specifica domanda per ogni anno di attività.

La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura – Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'O.P.

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

- I. il documento di programmazione annuale contenente il dettaglio analitico ed il calendario delle attività previste e delle relative spese articolate per categoria di attività (tra quelle sopra indicate) e, all'interno di queste, per azioni. Il documento di programmazione annuale deve precisare l'importo delle singole voci di spesa, all'interno di tutte le azioni di ciascuna categoria di attività. Per ciascuna azione devono inoltre essere specificate le spese relative a personale dipendente /distaccato /atipico separatamente dalla spese relative a prestazioni di servizio/consulenze libero professionali. In particolare per la parte realizzata attraverso personale dipendente /distaccato /atipico devono essere individuati i nominativi del personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento (ruolo e mansioni), la spesa per unità lavorativa e il tempo dedicato all'attività (in giornate). Per la parte realizzata attraverso prestazioni di servizi/consulenze libero professionali deve essere precisato il lavoro previsto (es. n. aziende assistite, n. incontri formativi realizzati, ecc.). Tale documento deve dare attuazione al documento di programmazione triennale ed essere coerente con esso sia in termini finanziari che di attività, pena l'esclusione dal

contributo. L'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo anno approvato nel documento di programmazione triennale, anche a seguito dell'approvazione di eventuali variazioni, costituisce tetto massimo di spesa ai fini dell'istruttoria sull'attività annuale;

- II. dichiarazione di essere a conoscenza di dover fornire, nei tempi prescritti, copia della comunicazione di distacco resa ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e/o copia dei contratti di lavoro atipico debitamente sottoscritti dalle parti, e/o copia dei contratti per prestazioni di servizi e/o per consulenze libero professionali;
- III. organigramma completo dell'O.P. riferito alla data di presentazione della domanda con, in evidenza, il personale che partecipa all'attività in oggetto;
- IV. (abrogato)
- V. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all'attività realizzata tramite prestazioni di servizio e/o consulenze libero professionali, in merito al fatto se tale attività è stata oggetto o meno di richiesta di altro finanziamento pubblico (precisando: 1. qualora l'altro finanziamento sia stato richiesto: la norma di riferimento, l'attività prevista, l'importo di spesa di cui si richiede il contributo, nonché la percentuale di contributo prevista; 2. qualora l'altro finanziamento sia già stato liquidato: la norma di riferimento, l'attività realizzata, l'importo di spesa ammessa a contributo, la percentuale di contributo concessa, nonché l'importo liquidato);
- VI. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ciascuna persona (dipendente, distaccata e/o atipica) coinvolta nel programma se l'attività svolta dalla stessa è stata oggetto o meno di richiesta di altro finanziamento pubblico (precisando: 1. qualora l'altro finanziamento sia stato richiesto: la norma di riferimento, l'attività prevista e il relativo tempo dedicato, l'importo di spesa di cui si richiede il contributo, nonché la percentuale di contributo prevista; 2. qualora l'altro finanziamento sia già stato liquidato: la norma di riferimento, l'attività realizzata ed il tempo dedicato, l'importo di spesa ammessa a contributo, nonché la percentuale di contributo concessa);
- VII. copia autentica della delibera di approvazione dell'organo decisionale dell'O.P.;
- VIII. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- IX. dichiarazione del regime IVA applicato, nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

L'istruttoria tecnico-amministrativa sui singoli programmi annuali, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Servizio competente in relazione alla tipologia dei prodotti trattati e deve concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni approva, ai fini della concessione del contributo e sulla base delle risultanze istruttorie, i documenti di programmazione annuale e definisce il contributo spettante a ciascuna O.P.

11.e Richiesta di liquidazione del contributo

La richiesta di liquidazione del contributo, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P., deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

A detta domanda devono essere allegati:

- a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritto dal legale rappresentante; le spese sostenute dall'O.P. devono essere indicate analiticamente;
- b) gli originali dei modelli di cui agli Allegati 6, 7, 8, 9 e 10, richiamati al capitolo 13, debitamente compilati e firmati;
- c) relazione dettagliata sulle attività svolte durante l'anno cui si riferisce il contributo;
- d) copia della certificazione ottenuta per l'eventuale progetto di rintracciabilità o di altre certificazioni ammesse a contributo;
- e) organigramma completo dell'O.P. riferito al 31 dicembre dell'anno di attività con, in evidenza, il personale che ha partecipato all'attività in oggetto;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante, ai fini del controllo del rispetto della normativa sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, le ragioni sociali delle aziende agricole beneficiarie dei servizi di cui alle categorie di attività I e II; nella medesima dichiarazione dovrà inoltre essere precisata l'appartenenza, per ogni singolo beneficiario, alla categoria "Piccola e Media Impresa" sulla base dei requisiti richiesti dalla Raccomandazione (CE) 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- g) copia autentica della delibera dell'organo competente o dichiarazione motivata del Legale rappresentante che approva eventuali prestazioni di servizi;
- h) elenco nominativo, suddiviso per ciascuna azione, delle aziende agricole beneficiarie comprensivo di CUAA ed indirizzo;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti data, luogo, programma, docente/i o tutor ed elenco dei produttori partecipanti di ciascuna iniziativa di formazione (corsi, seminari, incontri di gruppo, giornate dimostrative per prove in campo, viaggi di

studio, partecipazione a fiere e convegni, ecc.) per i produttori agricoli di cui alla categoria di attività I;

- l) tutti i materiali divulgativi prodotti, sia in forma cartacea che in altre forme, inerenti la categoria di attività I);
- m) copia dell'elaborato finale relativo a ricerche e indagini di mercato inerenti la categoria di attività II);
- n) copia dei disciplinari prodotti nell'ambito della categoria di attività II), accompagnati da copia conforme della delibera di approvazione degli organi competenti dell'O.P., in caso di disciplinari non collegati a produzioni DOP/IGP o afferenti a contratti specifici di vendita.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera a) deve contenere i seguenti elementi:

- I. indicazione analitica dei costi di competenza ammessi a contributo riferiti all'anno di attività (1 gennaio - 31 dicembre), redatta in forma comparabile con il preventivo contenuto nel programma annuale (per ogni azione deve essere stilato un Elenco di tutti i documenti di spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data, dell'importo e della data di pagamento);
- II. dichiarazione che tutte le spese indicate sono state effettivamente sostenute per l'ampliamento significativo dell'attività;
- III. dichiarazione:
 - che tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il 20 marzo successivo all'anno di riferimento dell'attività;
 - che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per centro di costo;
 - che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede dell'O.P. per consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione Emilia-Romagna;
 - che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici.
- IV. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- V. dichiarazione del regime IVA applicato nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri

IVA sui titoli giustificativi delle spese.

11.f Variazioni di spesa

Tutte le eventuali variazioni alla spesa relativa al programma annuale che si discostino di oltre il 15% rispetto al totale della spesa ammessa a contributo della singola categoria di attività, devono essere preventivamente autorizzate con atto del Responsabile del Servizio competente per tipologia dei prodotti trattati, pena l'inammissibilità delle maggiori spese sostenute.

La domanda di variazione, adeguatamente motivata, deve essere presentata al Servizio Valorizzazione delle Produzioni entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno di attività.

Eventuali variazioni alla spesa relativa al programma annuale che siano al di sotto della soglia suddetta devono comunque essere comunicate preventivamente al Responsabile del Servizio competente per tipologia dei prodotti trattati.

Eventuali variazioni al documento di programmazione annuale non potranno in ogni caso determinare un aumento delle spese ammissibili.

Nel caso il programma annuale subisca variazioni per cause di forza maggiore, l'O.P. deve immediatamente comunicare tali variazioni, debitamente motivate e documentate, al Responsabile del Servizio valorizzazione delle produzioni, affinché vengano autorizzate con atto del Responsabile del Servizio competente per tipologia di prodotti trattati.

Ogni variazione relativa al personale utilizzato nell'ampliamento di attività, anche se non comporta, nessuna variazione di spesa, deve essere comunque comunicato preventivamente al Responsabile del Servizio competente per tipologia dei prodotti trattati.

11.g Acconto e liquidazione dei contributi

L'O.P. può richiedere la liquidazione di un acconto sul contributo concesso dell'importo massimo del 50% dello stesso.

Tale richiesta deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla concessione del contributo al Responsabile del Servizio competente per tipologie di prodotti trattati.

La richiesta di acconto deve essere accompagnata da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto richiesto maggiorato del 10%. La fidejussione dovrà restare valida fino alla liquidazione del saldo.

Alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi ai contributi concessi, provvede, ai sensi degli articoli 51 e 52 della L.R. 40/2001, il Responsabile del Servizio competente per tipologie di prodotti trattati, con propri atti formali.

11.h Rinuncia al contributo

L'O.P. può rinunciare al contributo per ragioni motivate da sopravvenute difficoltà di attuazione dell'attività, comunicando tale rinuncia alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - entro lo scadere dell'anno a cui si riferisce l'attività.

12 Richiesta dei contributi di cui alla III attività (aiuto alle spese da aumento annuo di fatturato)

I contributi per le attività di cui al punto III si riferiscono all'attività realizzata dalla O.P. nell'arco di tempo del bilancio d'esercizio, sia esso solare o meno.

12.a Domanda preventiva di contributo

Per poter presentare la domanda preventiva l'O.P. deve aver concluso almeno un esercizio intero di bilancio dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Elenco regionale delle O.P., salvo i tempi necessari per la presentazione.

Qualora l'O.P., a seguito dell'adesione di nuovi soci o dell'introduzione di nuovi prodotti, preveda di avere nell'anno successivo un aumento del fatturato del bilancio societario pari ad almeno il 30%, ed intenda chiedere il relativo contributo, deve presentare apposita domanda "preventiva", in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P., che deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura – Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna" entro il 15 del mese precedente l'inizio dell'esercizio in cui si intende chiedere il contributo. Non potranno essere accettate domande tardive.

Non potranno essere concessi contributi per attività intraprese o servizi ricevuti prima della presentazione della domanda.

L'istruttoria tecnico-amministrativa sulla domanda, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Servizio Valorizzazione delle produzioni e deve concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni comunica all'O.P. l'esito dell'istruttoria e ricordando che l'eventuale contributo è concesso nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio.

12.b Domanda consuntiva di liquidazione del contributo

La domanda "consuntiva" di liquidazione del contributo, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P., deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura – Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna" entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificato l'incremento di fatturato in relazione al bilancio dell'esercizio immediatamente precedente.

A detta domanda devono essere allegati:

- a) rendiconto delle spese sostenute tra quelle ammissibili indicate al punto 10.c, n. III, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) relazione dettagliata sulle attività svolte durante l'anno cui si riferisce il contributo con particolare riferimento alle situazioni che hanno dato origine all'incremento di fatturato, con l'indicazione nel numero di nuovi soci che hanno aderito con aziende agricole ubicate nel territorio regionale e/o indicazione del nuovo prodotto trattato;
- c) copia degli ultimi due bilanci approvati dell'O.P.;
- d) originali dei modelli di cui agli Allegati 6, 7, e 10, debitamente compilati e firmati;
- e) copia dei contratti stipulati dall'O.P. per il personale atipico e/o copia della comunicazione di distacco resa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003;
- f) organigramma completo dell'O.P. riferito alla data di presentazione della domanda;
- g) organigramma completo dell'O.P. previsto alla data di chiusura dell'esercizio oggetto di contributo;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ciascuna persona coinvolta nel programma se l'attività svolta dalla stessa è stata oggetto o meno di richiesta di altro finanziamento pubblico (precisando: 1. qualora l'altro finanziamento sia stato richiesto: la norma di riferimento, l'attività prevista e il relativo tempo dedicato, l'importo di spesa di cui si richiede il contributo, nonché la percentuale di contributo prevista; 2. qualora l'altro finanziamento sia già stato liquidato: la norma di riferimento, l'attività realizzata ed il tempo dedicato, l'importo di spesa ammessa a contributo, nonché la percentuale di contributo concessa);
- i) copia autentica del verbale dell'Organo che determina o approva le indennità e gli oneri spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti o al Revisore contabile; copia delle relative fatture regolarmente quietanzate;
- j) (abrogato)
- k) eventuali copie delle lettere di incarico per consulenze professionali e/o copie dei contratti per prestazioni di servizi con specifica indicazione dell'attività svolta e della problematica, legata al funzionamento, oggetto dei suddetti incarichi; nonché copia delle relative fatture debitamente quietanzate riportanti l'oggetto dell'incarico;
- l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante, ai fini del controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, l'appartenenza dell'O.P. alla categoria "Piccola e Media Impresa" sulla base dei requisiti richiesti dalla Raccomandazione (CE) 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (in detta dichiarazione deve essere indicato: 1) se si tratta di impresa autonoma, associata o collegata; 2) numero occupati (ULA); 3) fatturato del periodo

di riferimento; 4) totale bilancio del periodo di riferimento; 5) a quale categoria appartiene l'impresa, con riferimento ai dati di cui sopra);

In particolare, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera a) deve contenere i seguenti elementi:

- I. elenco dei titoli di spesa con indicazione analitica dei costi di competenza riferiti all'esercizio in cui si è verificato l'incremento del fatturato, incluse le spese generali a forfait (per ogni voce di spesa ammissibile deve essere stilato un elenco di tutti i documenti di spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data, dell'importo e della data di pagamento);
- II. dichiarazione che tutte le spese indicate sono state effettivamente sostenute nell'anno in cui si è verificato l'aumento del fatturato pari ad almeno il 30% dovuto all'adesione di nuovi soci nel territorio della Regione Emilia-Romagna e/o al trattamento di nuovi prodotti mai commercializzati prima dalla società nel suo complesso;
- III. dichiarazione:
 - che tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento;
 - che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per centro di costo;
 - che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede dell'O.P. per consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione Emilia-Romagna;
 - che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici.
- IV. che l'organo competente dell'O.P. ha deliberato, in data _____ (indicare giorno, mese ed anno della deliberazione), di non distogliere o alienare per almeno 5 anni, decorrenti dalla data dell'acquisto comprovata dalla relativa fattura, i beni durevoli per il cui acquisto l'organizzazione chiede il contributo;
- V. copia autentica della delibera dell'organo competente relativa alla presentazione della richiesta di contributo;
- VI. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

VII. dichiarazione del regime IVA applicato, nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

Qualora emerga, nel corso dell'istruttoria a cura del Servizio competente, la necessità di eventuali ulteriori chiarimenti, potranno essere richieste delucidazioni e/o apposita documentazione integrativa.

L'istruttoria tecnico-amministrativa sulla richiesta di contributo, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Servizio Valorizzazione delle produzioni deve concludersi entro i 90 giorni successivi alla presentazione richiesta stessa.

Alla concessione del contributo, con contestuale liquidazione ed alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento provvede il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, con propri atti formali.

Per tale categoria di attività l'importo totale degli aiuti non può superare i 300.000,00 euro nell'arco del periodo di vigenza del Regolamento CE n. 1857/2006 sugli aiuti di Stato per le piccole e medie imprese nel settore della produzione agricola (2007/2003), come già indicato al punto 10.a.

Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza siano inferiori ai fabbisogni, può essere definito, con apposito atto della Giunta regionale, un ulteriore tetto massimo di contributo e/o una riduzione proporzionale su tutti i contributi concessi ai sensi della L.R. 24/00.

12.c Controlli sull'attività III

I controlli da svolgere prima della liquidazione del contributo sono effettuati con il metodo del "campione casuale" che deve rappresentare almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Tali controlli si svolgeranno presso gli uffici del Servizio Valorizzazione delle produzioni il quale provvederà a chiedere copia fotostatica di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché eventuali chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessarie; i suddetti controlli potranno poi proseguire presso la sede dell'O.P per gli opportuni riscontri e l'eventuale annullamento dei documenti originali.

13 Costi del personale, delle consulenze e delle prestazioni di servizi (di cui alle categorie di attività I e II)

Per il personale inserito nelle categorie di attività I e II, di cui ai capitoli precedenti, valgono i massimali e le disposizioni di seguito specificate.

In particolare le suddette attività possono essere attivate mediante l'utilizzo di personale dipendente, distaccato, atipico (Co.co.pro, interinali, collaborazioni occasionali, ecc.), attraverso prestazioni di servizi (rese anche da soci dell'OP), o prestazioni libero professionali.

13.a Costi del personale dipendente, distaccato e atipico

In merito alle categorie di attività I e II, può essere inserito personale dipendente, personale con contratti atipici e personale distaccato, a condizione che sia rispettata la normativa vigente in materia di lavoro.

Per il personale distaccato, è necessaria una comunicazione di distacco resa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda distaccante e, qualora ricorrano le condizioni, dall'incaricato per accettazione.

Copia di tale comunicazione deve essere trasmessa alla Regione contemporaneamente alla comunicazione al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 18.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di quest'ultima comunicazione.

Per il personale atipico devono essere stipulati appositi contratti tra l'organizzazione e la/e persona/e interessata/e, in base alla normativa vigente in materia, che stabiliscano oggetto dell'incarico, tempi e modalità dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso, durata del rapporto.

Tale contratto deve essere trasmesso in copia alla Regione entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione, a condizione che l'attività sia stata approvata.

La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per salario/stipendio ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P., tenuto comunque conto del contratto di comparto, è di Euro 41.320,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale coinvolto.

Tale massimale è comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) inerenti l'attività oggetto di aiuto fino ad un massimo di Euro 5.500,00.

Il tempo lavorativo può essere computato in mesi (massimo 12) o in giornate lavorative (massimo 210).

Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungono la percentuale del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.

Il numero delle unità lavorative ammissibili a contributo sarà definito, in sede di istruttoria dei documenti di programmazione annuale, in relazione all'ampliamento di attività realizzato dall'O.P. per il quale viene richiesto il contributo.

Le spese sostenute per il personale dipendente, atipico e/o distaccato, dovranno essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello riportato Allegato 7 delle presenti disposizioni applicative.

Ai fini della rendicontazione delle spese l'importo delle stesse dovrà essere indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al punto 11.e, lettera a) delle presenti disposizioni applicative.

Sempre ai fini della rendicontazione, l'impiego del personale dipendente, atipico e/o distaccato, coinvolto nell'attività oggetto di contributo, deve essere indicato, utilizzando l'apposito modello Allegato 8 delle presenti disposizioni applicative.

Le spese di missione del suddetto personale devono essere indicate, utilizzando l'apposito modello Allegato 10 delle presenti disposizioni applicative.

Gli originali dei modelli Allegati 8 e 10, sopra richiamati, devono essere allegati alla richiesta di liquidazione del contributo).

In caso di controllo saranno verificate le buste paga, i versamenti degli oneri previdenziali e/o le note di addebito emesse dai lavoratori; inoltre, in caso di distacco, saranno verificati i rimborsi delle spese, da parte dell'O.P. distaccataria, al datore di lavoro distaccante e la comunicazione al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

13.b Costi delle prestazioni di servizio e delle prestazioni libero professionali

Qualora l'O.P. si avvalga di prestazioni di servizi rese anche dai propri soci e/o di consulenti esterni liberi professionisti, deve essere stipulato apposito contratto tra l'O.P. e la/e società e/o persona/e interessata/e, che stabilisca oggetto dell'incarico (con particolare riguardo alle attività riferibili alle categorie I e II delle presenti disposizioni), tempi e modalità dello svolgimento del lavoro (es. n. aziende coinvolte in attività di assistenza tecnica e/o di formazione), sede di lavoro e compenso, durata del rapporto.

Tale contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere trasmesso in copia alla Regione entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione.

In caso di prestazione di servizi l'O.P. è tenuta a valutare i preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte; la scelta deve risultare o dal verbale dell'organo competente con la relativa motivazione oppure da apposita motivata dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante; detti documenti dovranno essere allegati alla richiesta di liquidazione del contributo.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte, ciò deve risultare dalla delibera o dalla dichiarazione sopra citate.

L'importo per prestazioni di servizio e/o libero professionali inerenti la categoria di attività I "Attività di assistenza tecnico-economica" non può, comunque, superare il 60% del totale delle spese ammissibili per anno di attività relative alla medesima categoria di attività.

Ai fini della rendicontazione l'importo delle spese di cui al presente capitolo dovrà essere

indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al punto 11.e, lettera a) delle presenti disposizioni applicative.

L'originale del modello Allegato 9 delle presenti disposizioni applicative deve essere allegato alla richiesta di liquidazione del contributo.

In caso di controllo sono verificate le fatture quietanzate emesse a seguito della prestazione di servizi o libero professionale.

13.bis Costi del personale e delle consulenze (di cui alla categoria di attività III)

Per il personale inserito nell'attività III, di cui al punto III del capitolo 10.c, valgono i massimali e le disposizioni di seguito specificate.

In particolare la suddetta attività può essere svolta mediante l'utilizzo di personale dipendente, distaccato, atipico (Co.co.pro., interinali, collaborazioni occasionali, ecc...), attraverso prestazioni di servizi (rese anche da soci dell'O.P.), o prestazioni libero professionali.

13.bis.a Costi del personale dipendente, distaccato e atipico

I costi del personale di cui alla lettera c) del punto III) del capitolo 10.c. riguardano l'attività svolta da dipendenti, atipici o distaccati, a condizione che sia rispettata la normativa vigente in materia di lavoro.

Per il personale distaccato, è necessaria una comunicazione di distacco resa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda distaccante e, qualora ricorrano le condizioni, dall'incaricato per accettazione.

Copia di tale comunicazione deve essere trasmessa alla Regione in sede di presentazione della domanda consuntiva di liquidazione del contributo.

Per il personale atipico devono essere stipulati appositi contratti tra l'organizzazione e la/e persona/e interessata/e, in base alla normativa vigente in materia, che stabiliscano oggetto dell'incarico, tempi e modalità dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso, durata del rapporto.

Tale contratto deve essere esibito alla Regione in sede di presentazione della domanda consuntiva di liquidazione del contributo.

La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per salario/stipendio ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P., tenuto comunque conto del contratto di comparto, è di Euro 41.320,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale coinvolto.

Tale massimale è comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) inerenti l'attività oggetto di aiuto fino ad un massimo di Euro 5.500,00.

Il tempo lavorativo può essere computato in mesi (massimo 12) o in giornate lavorative (massimo 210).

Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungono la percentuale del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.

Le spese sostenute per il personale, dipendente, atipico e/o distaccato, dovranno essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello riportato Allegato 7 delle presenti disposizioni applicative.

Le spese di missione del suddetto personale devono essere indicate, utilizzando l'apposito modello Allegato 10 delle presenti disposizioni applicative.

Gli originali dei modelli Allegati 7 e 10 sopra richiamati devono essere allegati alla richiesta di liquidazione del contributo.

In caso di controllo saranno verificate le buste paga, i versamenti degli oneri previdenziali e/o le note di addebito emesse dai lavoratori; inoltre, in caso di distacco, saranno verificati i rimborsi delle spese, da parte dell'O.P. distaccataria, al datore di lavoro distaccante e l'avvenuta comunicazione al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

13.bis.b. Costi delle prestazioni di servizio e delle prestazioni libero professionali

Le spese necessarie per l'ordinario funzionamento, come meglio specificate alla lettera d) del punto III) del capitolo 10.c., possono essere rese in forma di prestazione di servizi o di prestazione libero professionale.

Qualora l'O.P. si avvalga di prestazioni di servizi deve essere stipulato apposito contratto tra l'O.P. e la/e società interessata/e, che stabilisca oggetto dell'incarico, tempi e modalità dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso, durata del rapporto.

Tale contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere esibito alla Regione in sede di presentazione della domanda consuntiva di liquidazione del contributo.

Qualora l'O.P. si avvalga di consulenti esterni liberi professionisti deve essere sottoscritta apposita lettera d'incarico con specifica indicazione della problematica, legata al funzionamento dell'O.P., oggetto della consulenza.

Detta lettera d'incarico, debitamente sottoscritta dalla parti, deve essere esibita alla Regione in sede di presentazione della domanda consuntiva di liquidazione del contributo.

Ai fini della rendicontazione delle spese l'importo di tale voce dovrà essere indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al punto 12.b, lettera a) delle presenti disposizioni applicative.

In caso di controllo sono verificate le fatture quietanzate emesse a seguito della prestazione

di servizi o libero professionale.

14 Controlli sulle attività I (Attività di assistenza tecnico-economica) e II (Attività di promozione di produzioni di qualità)

La Regione effettua controlli di natura tecnica ed amministrativa durante lo svolgimento dell'attività pluriennale oggetto del contributo ovvero prima della liquidazione del saldo annuale, anche attraverso appositi controlli sui documenti contabili dell'O.P.

I controlli da svolgere prima della liquidazione del saldo annuale sono effettuati con il metodo del "campione casuale"; tale campione deve rappresentare almeno il 33% delle O.P. che hanno in corso un programma pluriennale ed almeno il 10% dell'importo totale dei contributi concessi per settori produttivi (produzioni vegetali o produzioni animali).

Inoltre sono effettuati controlli sui documenti contabili anche per tutte le O.P. che svolgono per il primo anno l'ampliamento significativo delle attività; si precisa che non sono considerati primi anni di attività quelli conseguenti all'adeguamento dei programmi in corso, a seguito del recepimento della normativa sugli aiuti di Stato.

Deve essere in ogni caso effettuato un controllo per ciascuna O.P. durante l'arco del programma pluriennale.

Qualora dai controlli emergano irregolarità la Regione effettua controlli supplementari.

Potranno essere disposti ulteriori controlli, non compresi nel predetto campione, in base ad una analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

- importo dei contributi;
- criticità emerse nel corso di controlli compiuti negli anni precedenti;
- presenza, nell'attività oggetto di contributo, di azioni potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- variazione sostanziale della base sociale;
- altri eventuali parametri.

La Regione può effettuare ulteriori controlli "in itinere", specificatamente di natura tecnica, durante lo svolgimento delle attività ammesse nei documenti di programmazione annuale.

14.a Esito controllo

L'esito dei controlli di cui al precedente capitolo 14 *Controlli sulle attività I (attività di assistenza tecnico-economica) e II (attività di promozione di produzioni di qualità)* viene

formalizzato con un verbale sottoscritto dal/i collaboratore/i regionale/i controllante/i e da chi eventualmente presenza per l'O.P.

Qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelle approvate annualmente in sede di concessione del contributo, l'esito del controllo è ritenuto negativo, fatti salvi i casi di documentata forza maggiore o di variazione debitamente autorizzata.

14.b Revoca del contributo

La revoca del contributo è disposta nei casi di cui all'art. 18 della L.R. 15/1997, nel caso di esito negativo del controllo di cui al precedente punto 14.a, nonché nell'ipotesi di cancellazione dall'Elenco regionale.

In qualsiasi momento, a seguito dei previsti controlli, può essere disposta la revoca dei contributi complessivamente concessi sull'attività svolta, qualora si accertino gravi lacune nella realizzazione di quanto programmato, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel triennio.

15 Fusione e incorporazione

Nel caso di operazioni di fusione/incorporazione tra O.P. iscritte nell'Elenco regionale sono previste le seguenti disposizioni.

Nell'ipotesi di fusione di due o più O.P. mediante costituzione di una nuova società, tale società deve presentare:

- la domanda di iscrizione all'Elenco regionale secondo le modalità indicate al precedente capitolo 7, a cui farà seguito, in caso di esito positivo dell'istruttoria, iscrizione all'Elenco regionale secondo quanto indicato al precedente punto 7.a. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni effettuerà in questo caso un'istruttoria esclusivamente documentale;
- contestuale richiesta di cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. che si sono fuse.

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede alla cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. che si sono fuse.

Nel caso di l'O.P. incorporante, questa dovrà presentare, entro un mese dell'avvenuta incorporazione, la documentazione indicata al precedente punto 8 nonché:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se variati;
- copia autentica dell'atto di incorporazione;

- i bilanci straordinari redatti in occasione dell'incorporazione ed i correlati estratti riepilogativi del registro di carico/scarico redatti secondo i modelli di cui agli allegati 4 e 5 delle presenti disposizioni;
- eventuale domanda di iscrizione all'elenco regionale per settori/prodotti dell'O.P. incorporata presentata secondo le modalità semplificate previste al precedente capitolo 10 "Reiscrizione di prodotti precedentemente cancellati";
- contestuale richiesta di cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. che sono state incorporate;

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede alla cancellazione dall'Elenco regionale delle O.P. incorporate.

I controlli per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale dell'O.P. incorporante vengono effettuati in occasione e con le modalità dei controlli indicati al precedente capitolo 8.

15.a Effetti della fusione/incorporazione sui programmi in corso

Qualora le O.P. che si fondano/incorporino abbiano in corso un programma triennale di ampliamento significativo di attività, è fatto comunque obbligo all'O.P. incorporante, o alla nuova O.P., di inviare entro il termine di 2 mesi dall'avvenuta fusione/incorporazione il documento di programmazione triennale riformulato per le annualità residue, secondo le modalità indicate al precedente punto 11.a.

Il suddetto documento sarà riformulato e la spesa sarà riparametrata, anche in aumento, in base al numero dei soci aderenti all'O.P., secondo i limiti di spesa massima ammissibile previsti al punto 10.d del presente allegato.

Tale documento deve, in linea di massima, dare continuità alle attività già programmate nei documenti precedentemente approvati; è comunque possibile apportare eventuali variazioni sia inserendo nuove attività che eliminando alcune delle presenti.

Per quanto riguarda le procedure utilizzate per l'istruttoria del programma e per la presentazione delle successive domande di contributo, si rimanda a tutto quanto previsto al capitolo 11.

Il Servizio Valorizzazione delle produzioni può richiedere ogni altro documento, chiarimento o integrazione, che si rendessero necessari per l'espletamento delle attività istruttorie.

Qualora, a causa dei tempi tecnici necessari per il completamento della fusione/incorporazione, si creino delle situazioni che impediscano ai competenti Servizi di effettuare le attività istruttorie, sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, sia per la concessione/liquidazione dei contributi, i termini per il compimento di dette attività istruttorie vengono sospesi, con atto formale del responsabile del competente servizio, per il tempo necessario.

Eventuali ulteriori modalità operative possono essere definite dal Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni con propri atti.

Allegato 1

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
APISTICO	miele	300.000,00	5	
	polline			
	propoli			
	api regine			
	cera			
	pappa reale			
CEREALICOLO- RISO-OLEAGINOSO	frumento duro e derivati	1.000.000,00	5	
	frumento tenero e derivati			
	orzo e derivati			
	mais e derivati			
	sorgo e derivati			
	risone e derivati			
	altri cereali e derivati			
	soia e derivati			
	girasole e derivati			
	altre oleaginose e proteiche e derivati			
BIETICOLO-SACCARIFERO	barbabietola da zucchero	1.000.000,00	5	
OLIVICOLO	olive, olio d'oliva e derivati		50	3% (T. 203 di olive) (T. 26 di olio)*

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
PATATICOLO	patate fresche e derivati	1.000.000,00	25	
SEMENTIERO e relativo materiale da riproduzione vegetativa	foraggiere e tappeti erbosi	1.000.000,00	5	
	cereali a paglia			
	mais e sorgo			
	oleaginose e da fibra			
	barbabietola da zucchero			
	ortive brassicacee			
	ortive liliacee			
	ortive leguminose da granella			
	ortive composite ed altre			
SUGHERICOLO	sughero	1.000.000,00	5	
TABACCHICOLO	tabacco	1.500.000,00	40	
VITIVINICOLO	vino da tavola	1.000.000,00	50	
	vino VQPRD			20% del volume rivendicato 20% dei produttori
	vino da tavola IGT			
	mosti			
	distillati			

Settore	Prodotti	Fatturato minimo in €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
ZOOTECNICO		1.000.000,00	5	
BOVINO	bovini	1.000.000,00	5	
	carne bovina e derivati			
OVICAPRINO				
	ovi-caprini	300.000,00	5	
	carne ovi-caprina e derivati			
	latte ovi-caprino e derivati			
	lana e derivati			
SUINO				
	suini	1.000.000,00	5	
	carne suina e derivati			
AVICUNICOLO				
	uova e derivati	1.000.000,00	5	
	pollame e derivati			
	tacchini e derivati			
	faraone e derivati			
	conigli e derivati			
	struzzi e derivati			

Settore	Prodotti	Fatturato minimo In €	Numero di produttori	% regionale minima se applicata
LATTIERO CASEARIO	latte vaccino da consumo fresco	1.000.000,00	5	
	latte vaccino da trasformare			
	Parmigiano-Reggiano			
	Grana Padano			
	burro			
	latte bufalino e derivati			
ORTOFLOROVIVAISTICO	latte ovi-caprino e derivati			
	vivaismo orticolo	1.000.000,00	5	
	vivaismo arboreo			
	piante ornamentali			
	piante in vaso			
	fiori e fronde			
PIANTE DA FIBRA E DA CELLULOSA	canapa		5	3%
	lino			
	altre fibre			
FORAGGI DA DISIDRATARE	medica	1.000.000,00	5	
ALTRI SETTORI				
		1.000.000,00	5	3%
PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI				
		300.000,00	5	
AGROENERGETICO				
		300.000,00	5	

* la quantità dell'olio d'oliva è calcolata applicando un coefficiente di resa media del 13% dal prodotto fresco

Allegato 2

Elementi da inserire nello statuto, nel rispetto della Legge regionale 24/2000 e successive modificazioni, del D.Lgs. 102/05 e del relativo DM applicativo, relativi a:

- Modalità e condizioni adesione soci.
- Modalità ripartizione voti in assemblea e relativi criteri rappresentanza.
- Attribuzioni e poteri degli organi O.P.
- Modalità di controllo rispetto norme statutarie e relative sanzioni.
- Regole contabili e di bilancio.

Scopo – oggetto

- Indicare se sono costituite una o più sezioni O.P. all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita O.P.. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una sezione O.P. questo deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

Per ogni O.P. o sezione O.P. si dovranno inoltre:

- Indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
- Indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- Indicare, con Elenco specifico, le tipologie delle attività che l'Organizzazione si propone di fare, dando risalto all'attività di tipo economico che la stessa è obbligata a fare (quali ad esempio: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; d) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità; f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; g) realizzare iniziative relative alla logistica; h) adottare tecnologie innovative; i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali);
- Prevedere disposizioni, eventualmente inserendole di uno o più regolamenti interni, atte a:
 - Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
 - Imporre norme che garantiscano all'O.P. la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;
 - Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.

Soci

- Indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli singoli o associati;
- Indicare il limite di adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola O.P..
- Il singolo socio dovrà essere vincolato a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio;
- Non possono aderire ad una O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.
- Nel caso sia socia dell'O.P. una società, deve essere chiaro che il socio diretto quest'ultima e non i suoi singoli soci che diventano pertanto soci indiretti dell'O.P.. Va imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'Elenco aggiornato dei soci indiretti;
- Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.
- I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- Obbligare i produttori, siano essi soci diretti o indiretti, a commercializzare almeno il 75% della propria produzione tramite l'O.P..;
- Prevedere la possibilità di concedere eventuali "deroghe autorizzate" come previste dalla vigente normativa regionale.
- Consentire la vendita della residua produzione (massimo 25%) in deroga ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R.24/00 e successive modificazioni.

Soci sovventori, di partecipazione o finanziatori

- In presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori, lo statuto dell'O.P. deve prevedere che tali figure, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non possono determinare le decisioni dell'O.P. ed non possono accedere, direttamente e/o indirettamente, agli eventuali benefici/contributi riconosciuti all'O.P. stessa; nello statuto devono pertanto essere previste opportune clausole sia con riferimento alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che a quelle del Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Lo statuto, o un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, deve inoltre specificare gli ambiti decisionali, ritenuti propri dell'O.P., in merito ai quali devono astenersi dal votare i soci sovventori, di partecipazione o finanziatori ed i consiglieri che ne siano espressione.
A titolo meramente orientativo detti ambiti sono:
 - programma triennale e richieste di contributo;
 - programmazione della produzione agricola: assistenza tecnica, regolamenti di produzione, standards qualitativi della produzione, accordi di coltivazione;
 - verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'O.P.;
 - programmi commerciali.

- Lo statuto deve precisare che solo i soci produttori agricoli aderenti all'O.P. possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'O.P. stessa.

Trasferimento quote ed azioni

- Trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttori agricoli singoli o associati).

Recesso – decadenza – esclusione

- Occorre inserire una clausola con l'obbligo di permanenza nell'Organizzazione, per ogni socio produttore, per un periodo minimo di almeno tre anni;
- Inserire l'obbligo di fornire un preavviso di 12 mesi in caso di recesso.

Settore lattiero caseario

- In caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P. Deve inoltre essere precisato nello statuto, o in un regolamento interno a cui rinvii lo statuto stesso, che per produttore il rispetto della normativa in materia di quote latte si manifesta essenzialmente nel "essere in regola col versamento del prelievo supplementare". Il prelievo imputato deve essere regolarmente versato, anche tramite adesione alla rateizzazione di cui alla L. 119/03 e successive modifiche ed integrazioni, o non versato in ottemperanza di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie;
- Devono essere previste disposizioni atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione o al funzionamento dell'O.P.

Disposizioni generali

Gli elementi previsti in questo riquadro possono essere direttamente indicati nello statuto oppure demandati ad un regolamento interno:

- Indicare le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle, nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione;
- In particolare prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, quali ad esempio: 1) Diffida; 2) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ad un massimo di Euro; 3) Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4) Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
- Prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);
- Indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'O.P. o della sezione O.P., ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative.

Allegato 3/A**MODELLO FAC-SIMILE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE**
(disponibile anche sul sito *Ermes Agricoltura*)**In carta bollata**

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Valorizzazione delle produzioni
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna

Oggetto: L.R. n.24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ ,
Legale Rappresentante della (Società) _____ con sede legale
in _____ via _____

CHIEDE

l'iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori come disposto dall'art. 2
della L.R. n. 24/2000, della suddetta Società per il seguente settore/prodotto/i _____

oppure

l'iscrizione all'Elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori come disposto dall'art. 2
della L.R. n.24/00, della/e sezione/i O.P. della suddetta Società per il seguente
settore/i/prodotto/i _____

Allo scopo allega i seguenti documenti:

1. Scheda informativa della Società;
2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
3. copia del regolamento interno relativo alle modalità di produzione, conferimento, commercializzazione dei prodotti da parte dei soci produttori e le modalità di controllo svolte dall'O.P., con relativa copia autentica del verbale di approvazione.
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, come richiesto alla lettera d) del punto 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle disposizioni applicative della legge in oggetto (allegata in calce);
5. relazione relativa all'organizzazione commerciale con l'indicazione del referente

- commerciale;
6. organigramma dell'O.P.;
 7. dichiarazione di essere a conoscenza di dover a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli della Regione Emilia-Romagna, sia diretti che indiretti, redatto secondo le procedure informatiche in vigore al momento della presentazione della domanda;
 8. copia autentica della deliberazione del _____ (organo competente) con la decisione della presentazione della domanda di iscrizione.

Nel caso l'O.P. richieda il riconoscimento quale O.P. con soci in più Regioni, specificare in quali regioni opera e, oltre a quanto sopra indicato, integrare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4. dichiarando quanto segue:

- *numero dei soci produttori agricoli suddivisi per regione (distinti tra diretti e indiretti);*
- *il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regione;*
- *impegnarsi a fornire l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le Regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al punto 5.a della "Disposizioni applicative" della L.R. 24/00 o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali; in subordine, in caso di problemi operativi, è possibile acquisire tale elenco, solo per i soci ubicati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, con un file Excel.*

Per ciascun socio produttore agricolo devono essere comunicati le seguenti informazioni:

- *CUAA*
- *Ragione sociale (o nome e cognome)*
- *Sede legale (indirizzo, comune, provincia)*
- *Sede dell'azienda agricola (indirizzo, comune, provincia) qualora non coincida con la sede legale.*

Il Rappresentante Legale

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto _____ nato a a
 _____ (_____) il
 _____ codice fiscale _____ in qualità
 di *(es. Presidente cons. di amm.ne, Consigliere delegato, Amm.re unico, ecc.)*
 _____, Legale Rappresentante della
 società _____

 _____ con sede legale in _____ (_____) via

 cap. _____ CUA (codice fiscale) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi,
 richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. Che i soci diretti della suddetta Società sono n. _____, come risulta dal libro soci, dei quali n. _____ sono soci produttori, n. _____ sono soci sovventori, e n. _____ sono soci _____ (eventuale altra tipologia);
2. Che i soci produttori agricoli sono n. _____ (di cui n. _____ diretti e n. _____ indiretti);
3. Che presso la sede della Società sono conservate copie degli statuti dei soci con personalità giuridica e delle deliberazioni con cui è stata approvata l'adesione degli stessi alla costituenda O.P.;
4. Che presso la sede della società. sono conservate le adesioni dei soci persone fisiche;
5. *(Nel caso di società già esistenti/attive da almeno tre anni)*
 Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, è il seguente:
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 anno _____ euro _____
 con una media triennale di euro _____

6. *(Nel caso di società di recente costituzione)*

Che il volume di produzione commercializzata dai soci, desunta dalla documentazione dei soci stessi, è il seguente:

anno _____ euro _____

anno _____ euro _____

anno _____ euro _____

con una media triennale di euro _____

7. *(Nel caso di società del settore agroenergetico)*

Che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori e ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili della società, riferita all'ultimo esercizio chiuso è di _____

8. Che i soci, diretti e indiretti, non sono aderenti ad altra O.P. per il medesimo prodotto/settore.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Firma del legale rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato 3/A.A

SCHEDA INFORMATIVA**Ragione sociale****CUAA *****REA****Sede Legale**

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

e-mail

internet

Telefono

fax

Sede operativa

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Telefono

fax

Rappresentante Legale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Residenza

Comune

Prov.

C.a.p.

Indirizzo

Telefono

Settore/prodotti/i

* N.B. si precisa che il CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola) corrisponde al codice fiscale in base al DPR 503/99

Firma del Rappresentante Legale

Allegato 3/B**MODELLO FAC-SIMILE
DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
REGIONALE**

(disponibile anche sul sito *Ermes Agricoltura*)

In carta bollata

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Valorizzazione delle Produzioni
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna

Oggetto: L.R. n.24 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni

Il sottoscritto _____ in qualità di
_____, Legale Rappresentante della società _____
con sede legale in _____ via _____
iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in data _____
al n. _____ per il/i prodotto/i _____ o per il
settore _____

CHIEDE

l'estensione di tale iscrizione
a tutto il settore _____
al/i prodotto/i _____
per l'operatività alla/e Regione/i _____

Allo scopo allega:

1. copia autentica della deliberazione del _____ Organo
competente) con la decisione della presentazione della domanda di estensione;
2. *(nel caso di estensione a tutto il settore di appartenenza o per un prodotto/i)*
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale rappresentante
indicante il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori,

calcolato come indicato al punto 4.b dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, per l'intero settore/prodotto/i (allegata in calce);

3. *(nel caso di estensione dell'operatività quale O.P. con soci in Più Regioni)*

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal Legale rappresentante indicante:

- il numero dei soci produttori agricoli (suddivisi per regione) distinti tra diretti e indiretti;
- il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato come indicato al punto 4.b dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale relativa alle nuove disposizioni applicative della legge in oggetto, suddiviso per regione (allegata in calce);

b) l'elenco nominativo di tutti i soci produttori agricoli, sia diretti che indiretti, di tutte le Regioni per le quali intende chiedere il riconoscimento, secondo quanto indicato al punto 5.a delle "disposizioni applicative" della L.R. 24/00 o secondo le modalità previste dalle linee guida nazionali; in subordine, su indicazione della Regione, elenco nominativo su un file Excel.

Il Rappresentante Legale

Nota:

La sottoscrizione della domanda, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____)
il _____ codice fiscale _____ in
qualità di (*es. Presidente cons. di amm.ne, Consigliere delegato, Amm.re unico, ecc.*)
_____, Legale Rappresentante
della società _____

con sede legale in _____ (_____)
via _____
iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori in data _____
al n. _____ per il/i prodotto/i _____ o
per il settore _____ ;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

(*Nel caso di estensione a tutto il settore di appartenenza o per un prodotto/i*)
che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, per l'intero
settore/prodotto/i è di euro _____;

(*Nel caso di estensione dell'operatività quale O.P. con soci in più Regioni*)
che i soci produttori agricoli con l'azienda ubicata fuori dalla Regione Emilia-Romagna
sono:

Regione	Diretti	Indiretti

e così per un totale di n. _____

che il volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, suddivisa per regioni è il seguente:

Regione	Produzione commercializzata Euro *

** per i settori "olivicolo", "piante da fibra e da cellulosa", "altri settori" e "vitivinicolo", indicare le quantità fisiche secondo le unità di misura indicate nella tabella allegata alle disposizioni applicative della L.R. n.24/00*

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il Legale Rappresentante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato 4

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE CARICO

PRODOTTI	Rimanenze iniziali da prodotto dei soci	Prodotto dei soci (1)	Rimanenze finali prodotto dei soci	Acquisti da non soci	Totale prodotto soci venduto nell'anno
	Quantità (X)	Quantità (Y)	Quantità (Q)	Quantità (Z)	Quantità (X+Y-Q)
PRODOTTO 1					
PRODOTTO 2					
PRODOTTO 3					
PRODOTTO n					
TOTALE					

(1) comprende tutto il prodotto conferito all'O.P. e quello contrattato dall'O.P. ma fatturato dal socio, escluso il solo prodotto in deroga

(2) i quantitativi indicati in questa colonna devono corrispondere al totale della colonna E del modello riportato nell'Allegato 5

Allegato 5

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE SCARICO

PRODOTTI	Fatturazione diretta O.P. riferita al prodotto soci			Fatturazione dei soci su contratto O.P.			Totale prodotto (2)	Totale fatturazione (3)
	Quantità (A)	Val. un.	Valore Tot. (B)	Quantità (C)	Val. un.	Valore Tot. (D)		
PRODOTTO 1								
PRODOTTO 2								
PRODOTTO 3								
PRODOTTO n								
TOTALE								

(1) escluso quindi il prodotto in deroga

(2) la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Totale prodotto soci venduto nell'anno di riferimento" di cui al modello riportato nell'Allegato 4 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica

(3) il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore

Allegato 6**LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Ampliamento di attività - Anno _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ via

in qualità di rappresentante legale della società

con sede in _____

e CUAA _____ iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni
di Produttori al n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

di aver sostenuto le sottoelencate spese inerenti l'attività per l'anno _____:

Descrizione bene	Anno di acquisto	Costo sostenuto per l'acquisto	Quota di ammortamento anno _____

DICHIARA INOLTRE

- che i relativi titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati;
- di non beneficiare di altri aiuti e/o contributi pubblici per le stesse spese;
- di essere a conoscenza di dover conservare per i termini di legge le documentazioni originali di spesa, producendole su richiesta della Regione Emilia Romagna a fronte di ogni futura verifica.

Luogo e data

Il Dichiarante

Allegati:

- 1) copia dei documenti giustificativi di spesa e della pagina del libro cespiti relativa all'ammortamento annuale;
- 2) copia documento valido di riconoscimento;
- 3) copia autentica della delibera dell'organo competente con la motivazione all'acquisto/dichiarazione del presidente con la motivazione all'acquisto;

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta

ALLEGATO 7

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ampliamento di attività - Anno _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____
 _____ il _____ e residente a _____
 _____ in via _____

in qualità di rappresentante legale della società _____

_____ con sede in _____

CUAA _____ iscritta nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori
 al n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
 richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che nell'anno _____ le spese **complessivamente sostenute** per il personale **dipendente dell'O.P., atipico e/o distaccato** che ha preso parte al programma di cui alla L.R. 24/00 sono le seguenti:

Nome e cognome	Periodo lavorativo (riferito alla retribuzione lorda)	Retribuzione lorda	Oneri diretti e indiretti a carico dell'impresa.	Totale	Costo richiesto per attività	Eventuali contributi pubblici concessi da altre normative (*)

che nell'anno le spese complessivamente sostenute per il personale distaccato, interinale e di altre tipologie assimilabili che hanno preso parte al programma di cui alla L.R. n.24/00 sono le seguenti:

<u>Nome e Cognome</u>	<u>Periodo lavorativo (riferito al costo totale)</u>	<u>Costo totale/rimborso</u>	<u>Costo richiesto per attività</u>	<u>Eventuali contributi pubblici concessi da altre normative (*)</u>

La documentazione originale giustificativa di spesa è disponibile presso gli uffici amministrativi. I contributi assistenziali, previdenziali e le ritenute fiscali relativi al personale dipendente e assimilato per il periodo sopraindicato, sono stati regolarmente versati a norma di legge. Le spese oggetto di tale rendicontazione non hanno beneficiato di altri aiuti o contributi pubblici, salvo quanto eventualmente precisato nelle suddette tabelle.

Luogo e data

Il Dichiarante

(*) *fornire le seguenti precisazioni:*

- 1. qualora l'altro finanziamento sia stato richiesto: indicare la norma di riferimento, l'attività prevista e il relativo tempo dedicato, importo di spesa di cui si richiede il contributo, nonché la percentuale di contributo prevista;*
- 2. qualora l'altro finanziamento sia già stato liquidato: indicare la norma di riferimento, l'attività realizzata ed il tempo dedicato, importo di spesa ammessa a contributo, la percentuale di contributo concessa, nonché l'importo liquidato.*

Allegato 8

LEGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

IMPIEGO GIORNALIERO LAVORATORE DIPENDENTE DELL'O.P., ATIPICO, DISTACCATO
DIPENDENTE/COLLABORATORE:

MESI	GIORNI																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
GENNAIO																																
FEBBRAIO																																
MARZO																																
APRILE																																
MAGGIO																																
GIUGNO																																
LUGLIO																																
AGOSTO																																
SETTEMBRE																																
OTTOBRE																																
NOVEMBRE																																
DICEMBRE																																

GIORNATE DEDICATE AL PROGRAMMA SUDDIVISE PER AZIONE

..... GG.

..... GG.

..... GG.

Totale..... GG.

Il Lavoratore

Il Legale Rappresentante

Allegato 9

LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

PRESTAZIONI DI SERVIZI E CONSULENZE LIBERO-PROFESSIONALI INERENTI LA CATEGORIA DI ATTIVITA' I ASSISTENZA
TECNICO-ECONOMICA

<u>CONTENUTO DELL'AZIONE</u>	<u>SOCIETÀ/CONSULENTE</u>	<u>N. AZIENDE AGRICOLE COINVOLTE</u>
<u>AZIONE</u>		
<u>AZIONE</u>		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 10**LEGGE REGIONALE N. 24/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Organizzazione di Produttori

ATTIVITA' Anno _____

SCHEMA RIEPILOGATIVO MISSIONI SVOLTE NEL MESE DI _____

Foglio n. _____

TECNICO: _____ -

AUTOVETTURA UTILIZZATA: (tipo, targa ed indicazione se di proprietà del tecnico o dell'O.P.)

Data	Motivo missione	Missione effettuata con auto propria o dell'O.P.		Costo uso auto	Costo pedaggi	Costo vitto alloggio (*)	Costo complessivo missione
		Percorso effettuato	Km percorsi				
Totali mese							

(*) come risulta dalle pezze giustificative allegate

Il Tecnico

Il Responsabile dell'O.P.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.